

Marzo  
2017

numero  
3

# FISCUS

 COMMERCIALISTA  
TELEMATICO .COM

**Il periodico di approfondimento  
del Commercialista Telematico®**

---

In questo numero

---



Approfondimenti



## Focus: Bilancio 2016

---

Novità e procedure



L'angolo della Giurisprudenza



VOCI DAL FORUM





**Il periodico di approfondimento  
del Commercialista Telematico®**

## In questo numero

		pagina
 <b>Approfondimenti</b>	Milleproroghe è Legge: bilanci basati sulla sostanza, basta con le formalità di <b>Claudio Sabbatini</b>	<b>2</b>
	Calcolo della fiscalità differita e di riallineamento dei valori civilistici e fiscali di <b>Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo</b>	<b>5</b>
	Come è cambiato il bilancio dopo il D.Lgs. 139/2015 di <b>Alessandro Mattavelli</b>	<b>7</b>
	Il principio di derivazione rafforzata anche per gli OIC Adopter di <b>Enrico Larocca</b>	<b>9</b>
	Nota Integrativa ed informazioni conseguenti alla eliminazione dell'area straordinaria del conto economico di <b>Danilo Sciuto</b>	<b>13</b>
	Il metodo misto di valutazione d'azienda patrimoniale-reddituale di <b>Riccardo Bigi</b>	<b>15</b>
	La genericità dell'inventario legittima l'accertamento induttivo di <b>Giovambattista Palumbo</b>	<b>17</b>
	Note sul bilancio delle società commerciali operanti nel settore delle costruzioni di <b>Massimo Pipino</b>	<b>21</b>
 <b>formulari</b>	Il rendiconto finanziario di <b>Riccardo Bigi</b>	<b>26</b>
	L'avviso di convocazione in assemblea ordinaria dei soci di <b>Maria Liso</b>	<b>30</b>
 <b>LE SCHEDE</b>	Delega ad intervenire in assemblea dei soci di <b>Valeria Nicoletti</b>	<b>31</b>
	L'imposta di bollo da assolvere sui libri sociali e contabili di <b>Giovanna Greco</b>	<b>33</b>
 <b>Le Slide</b>	Conservazione sostitutiva ed imposta di bollo di <b>Massimiliano De Bonis</b>	<b>36</b>
		Società non operative tra dichiarazione iva, bilancio ed imposte sui redditi di <b>Valeria Nicoletti</b>
		<b>Voci dal Forum:</b>
	Lavori pluriennali - consiglio sulla valutazione delle rimanenze	



**Milleproroghe è Legge: bilanci basati sulla sostanza, basta con le formalità**di **Claudio Sabbatini**

Decreto sulle proroghe dei termini, approvato in via definitiva. Nella seduta del 23 febbraio 2017 la Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 2630 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304).

Scompare, a decorrere dal 2017, la comunicazione dei beni concessi in uso ai soci, gli spesometri diventano, sempre nel 2017, semestrali, il TUIR viene raccordato con le nuove norme sui bilanci, torna, anche se con alcune modifiche, il modello INTRASTAT: sono alcune delle novità introdotte dal decreto Milleproroghe (D.L. n.244/2016) che diventano ufficiali dopo che la Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge.

**Articolo 13-bis (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 139 del 2015).**

L'articolo 13-bis, introdotto durante l'esame al Senato, estende le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali redatti dall'Organismo italiano di contabilità (OIC), ad eccezione delle micro-imprese (comma 2, lettera a), n. 1), modificando l'articolo 83 del d.lgs. n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, di seguito TUIR).

Si consente a tali soggetti il pieno riconoscimento della rappresentazione di bilancio fondata sul principio della prevalenza della sostanza sulla forma mediante la disattivazione delle regole di competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2, TUIR, come previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto MEF 1 aprile 2009, n. 48, in materia di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali), ovvero delle ipotesi in cui la rappresentazione di bilancio per ragioni di ordine fiscale cede il passo alla gestione degli effetti fiscali sulla base della natura giuridica delle operazioni (come nelle fattispecie aventi ad oggetto titoli partecipativi recata dall'articolo 3 del predetto DM n. 48/2009) al fine di garantire l'applicazione di istituti fiscali quali l'esenzione delle plusvalenze e l'esclusione dei dividendi (comma 2, lettera a), n. 2), che aggiunge un nuovo comma 1-bis all'articolo 83 Tuir). A tal fine, ai soggetti che adottano in nuovi OIC si applicano le disposizioni contenute nei decreti di attuazione dell'articolo 1, comma 59 della legge n. 244 del 2007 e dell'articolo 4, comma 7-quater del decreto legislativo n. 38 del 2005 in materia di principi contabili internazionali.

Coerentemente con le modifiche apportate dalle norme in esame, viene prorogato (comma 1) di 15 giorni il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni IRAP in favore delle imprese interessate dalle novità contabili in commento, con riferimento al periodo di imposta nel quale vanno dichiarati i componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio, a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

Sono quindi apportate alcune modifiche di coordinamento al TUIR: si prevede che, ai fini della determinazione del ROL (risultato operativo lordo, cioè la differenza tra il valore e i costi della produzione) non si tenga conto dei

componenti positivi e negativi derivanti da operazioni di trasferimento di azienda (comma 2, lettera b)); si introduce un unico limite di deducibilità delle spese relative a più esercizi, costituito dalla quota delle stesse imputabile a ciascun esercizio, ad eccezione delle spese di rappresentanza (lettera c)); si consente il rispetto del principio di previa imputazione a conto economico dei componenti negativi anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, con riferimento a quei componenti di reddito che non transitano più al conto economico, pur se rilevati nello stato patrimoniale (lettera d)); si introduce la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni fornite da operatori indipendenti con idonee forme di pubblicità (lettera e)); si disciplina il trattamento fiscale della nuova contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati, che sono iscritti a bilancio al valore di fair value (lettera f)).

I **commi 3 e 4** intervengono sulle modalità di determinazione della base imponibile, anche a fini IRAP, escludendo i componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda.

Ai sensi dei **commi 5 e 6** le nuove norme decorrono dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, anche ai fini IRAP. E' previsto un regime transitorio per i derivati diversi da quelli iscritti in bilancio con finalità di copertura, la cui valutazione assume rilievo ai fini della determinazione del reddito al momento del realizzo.

Il **comma 7** reca alcune norme speciali finalizzate a garantire, ai fini fiscali (anche a fini IRAP), la cristallizzazione delle rettifiche operate in sede di prima applicazione dei nuovi OIC. Le nuove norme si applicano anche in caso di successivo aggiornamento dei principi contabili nazionali da parte dell'OIC (**comma 8**).

Il **comma 9** prevede un regime transitorio per le spese "fiscamente capitalizzate" dai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (cd. IAS/IFRS Adopter), i quali possono mantenere il precedente regime fiscale.

Il **comma 10** autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare disposizioni di coordinamento per la determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP in caso di approvazione o aggiornamento dei principi contabili nazionali.

Il **comma 11** demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la revisione delle disposizioni, recate dal citato DM 1 aprile 2009, n. 48 e dal DM 8 giugno 2011 (recante disposizioni di coordinamento tra i principi contabili internazionali e le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP) per la determinazione della base imponibile IRES e IRAP dei soggetti *IAS/IFRS Adopter* ora applicabili anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC, nonché, al **comma 11**, delle disposizioni recate dal DM 14 marzo 2012 concernente l'attuazione della disciplina dell'Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

I **commi 12 e 13** recano la **copertura finanziaria** degli oneri derivanti dalle modifiche al regime di deducibilità delle spese relative a più esercizi (comma 2, lettera c)).

Ai sensi del comma 12 detto onere è valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020 e vi si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica – FISPE.

Il comma 13 imputa alle medesime misure di cui al comma 2, lettera c) effetti finanziari positivi dal 2021, incrementando dunque il suindicato FISPE di 1,7 milioni di euro nel medesimo anno.

Tra le altre novità più rilevanti:

- ✖ riapre al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio della scelta sul regime fiscale di favore applicabile ai lavoratori che rientrano in Italia (art. 6, D.Lgs. n. 147/2015);
- ✖ si dispone una proroga dei termini vigenti (dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo al

- sostenimento di spese veterinarie) per l'invio al Sistema tessera sanitaria (STS), da parte dei veterinari iscritti agli Albi professionali, dei dati relativi alle predette spese – in relazione ad animali da compagnia e destinati alla pratica sportiva – sostenute da persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2016;
- ✘ si estende all'anno 2017 la detrazione dell'IVA pagata per l'acquisto di immobili a destinazione residenziale di classe energetica A o B da parte delle imprese costruttrici;
  - ✘ si proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale continuano ad applicarsi alla produzione combinata di energia elettrica e calore gli specifici coefficienti necessari a individuare i quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica e che sono dunque soggetti ad accisa agevolata;
  - ✘ si ripristinano fino al 31 dicembre 2017 gli obblighi di comunicazione dei dati relativi agli acquisti intracomunitari di beni ed alle prestazioni di servizio ricevute da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione europea, previsti dall'art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del D.L. n. 193/2016);
  - ✘ viene sostituita la normativa concernente gli obblighi di comunicazione relativi ad operazioni intracomunitarie, nel senso di snellire gli adempimenti e limitare detti obblighi agli acquisti intracomunitari e se ne regola l'applicazione nel tempo (gli effetti decorrono dal 1° gennaio 2018);
  - ✘ viene abrogata la disciplina delle comunicazioni al fisco e dei controlli dell'Agenzia delle entrate, relative alla concessione di beni d'impresa in godimento ai soci (art. 2, commi 36-sexiesdecies e 36-septiesdecies D.L. n. 138/2011);
  - ✘ si abroga, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, l'articolo 8, comma 2, della legge n. 431/1998; tale norma subordina la facoltà di usufruire dell'abbattimento al 30% dell'imponibile derivante da contratti di affitto a canone concordato all'indicazione nella dichiarazione dei redditi, da parte del locatore, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI;
  - ✘ si estende fino al 31 dicembre 2017 l'esclusione dalla base imponibile IRPEF dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefici di qualsiasi genere, concessi sia da parte dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 (elencati negli allegati del D.L. n. 189/2016), sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni;
  - ✘ i fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 (terremoti che colpirono l'Emilia-Romagna e altre regioni), distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente sono esenti da IMU, fino alla loro definitiva ricostruzione e agibilità o comunque entro il 31 dicembre 2017;
  - ✘ vengono estese dal 2015 al 2019 alcune agevolazioni fiscali per le zone franche urbane Emilia;
  - ✘ per il primo anno di applicazione la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute (nuovo spesometro) è effettuata su base semestrale. Il termine per la comunicazione analitica dei dati delle fatture relative al primo semestre è prorogato dal 25 luglio al 16 settembre 2017. Per la comunicazione relativa al secondo semestre si prevede il termine del mese di febbraio 2018. Per quanto riguarda l'adempimento relativo alla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (ai sensi dell'art. 21-bis del D.L. n. 78/2010) rimangono ferme le scadenze trimestrali, previste dalla norma vigente;
  - ✘ slitta dal 1° marzo 2017 al 1° novembre 2017 l'avvio dell'applicazione sperimentale della lotteria nazionale legata agli scontrini limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati da persone fisiche residenti in Italia mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito.

## Calcolo della fiscalità differita e di riallineamento dei valori civilistici e fiscali



di Annamaria Bettagno e Giancarlo Modolo

Con riferimento alla vigente normativa fiscale, le cosiddette:

- ⊙ **differenze temporanee imponibili** che generano “**imposte differite**” derivano, ad esempio, da plusvalenze patrimoniali nel caso in cui il contribuente o soggetto interessato ha esercitato l’opzione per la rateizzazione dell’onere fiscale;
- ⊙ **differenze temporanee deducibili** che generano “**imposte anticipate**” derivano da componenti negativi di reddito deducibili ai fini fiscali in esercizi successivi a quello in cui vengono imputati al conto economico a seguito di norme fiscali che prevedono:
  - limitazioni per accantonamenti a fondi del passivo e per rettifiche di valore, quali:
    - ✗ gli accantonamenti non previsti da norme tributarie (art. 107, comma 4, del Tuir);
    - ✗ gli oneri derivanti da operazioni a premio e concorsi a premio (art. 107, comma 3, del Tuir);
    - ✗ i costi di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili (art. 107, comma 2, del Tuir);
    - ✗ i lavori ciclici di manutenzione e revisione di navi e aeromobili (art. 107, comma 1, del Tuir);
    - ✗ i rischi contrattuali su opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 93, comma 2, del Tuir);
    - ✗ i rischi su cambi (art. 110, comma 3, del Tuir);
    - ✗ l’ammortamento dei beni immateriali e dell’avviamento (art. 103, comma 1 e 3, del Tuir);
    - ✗ l’ammortamento dei beni materiali (art. 102, comma 2, del Tuir);
    - ✗ la svalutazione dei crediti (art. 106, comma 1, del Tuir);
  - una deducibilità parzialmente differita, come, ad esempio, nel caso delle spese di manutenzione imputate a conto economico, eccedenti il 5% del costo dei beni materiali ammortizzabili (art. 102, comma 6, del Tuir);
  - una deducibilità facoltativamente differita, come:
    - ✗ le spese di pubblicità e propaganda (art. 108, comma 2, del Tuir);
    - ✗ le spese relative a studi e ricerche (art. 108, comma 1, del Tuir);
  - una rilevazione per cassa, come:
    - ✗ i contributi ad associazioni sindacali e di categoria (art. 99, comma 3, del Tuir);
    - ✗ le imposte deducibili (art. 99, comma 1, del Tuir);
- ⊙ **differenze permanenti** che derivano da:
  - componenti positivi esenti (art. 87 del Tuir);
  - dividendi esenti (art. 89 del Tuir);
  - proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 91, comma 1, lettera b, del Tuir);
  - imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa (art. 99, comma 1, del Tuir);
  - liberalità integralmente indeducibili (art. 100, comma 4, del Tuir);

- liberalità parzialmente indeducibili per la parte eccedente il limite di deducibilità previsto (art. 100, commi 1 e 2, del Tuir).

Per un'analisi di tipo operativo, si fanno seguire un'esemplificazione impostata secondo le regole dettate dal principio contabile Oic n. 25.

### Caso Determinazione e rilevazione in bilancio di imposte differite

Si ipotizzi che:

- nell'esercizio sociale 2016 la società ha iscritto nel conto economico una plusvalenza di € 100.000,00 e ha optato per la rateizzazione della stessa ai fini fiscali;
- nel periodo d'imposta 2016 l'aliquota Ires è pari al 27,50% e l'aliquota Irap è del 3,90%.

Nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio 2016 viene posta in essere una variazione in diminuzione per € 80.000,00, mentre nel bilancio di esercizio la società effettua un accantonamento al fondo per imposte differite di € 25.120,00 ( $€ 80.000,00 \times 31,40\%$ , pari alla somma tra il 27,50% dell'aliquota Ires e del 3,90% di quella dell'Irap, con le seguenti registrazioni in contabilità generale d'impresa:

- per la rilevazione delle imposte correnti:

<i>Imposte Correnti</i>	<i>a</i>	<i>Debiti tributari</i>	<i>Euro 6.280.00</i>
-------------------------	----------	-------------------------	----------------------

- per la rilevazione delle imposte differite:

<i>Imposte differite</i>	<i>a</i>	<i>Fondo Imposte differite</i>	<i>Euro 25.120.00</i>
--------------------------	----------	--------------------------------	-----------------------

In questo modo, l'ammontare delle imposte sul reddito (correnti e differite) rilevate al conto economico nell'esercizio 2016 (pari a € 31.400,00 = € 6.280,00 + € 25.120,00) è pari a quello che si avrebbe se non si fosse optato per la rateizzazione della plusvalenza (31,40% di € 100.000,00).

Nei quattro esercizi successivi, nella dichiarazione dei redditi sarà effettuata una variazione in aumento di € 20.000,00 e il corrispondente pagamento delle imposte correnti per € 6.280,00, con conseguente utilizzo nel bilancio d'esercizio del fondo imposte differite per un importo corrispondente.

La scrittura contabile da eseguire può assumere la seguente articolazione:

<i>Fondo imposte differite</i>	<i>a</i>	<i>Imposte differite</i>	<i>Euro 6.280.00</i>
--------------------------------	----------	--------------------------	----------------------

per cui l'ammontare delle imposte a conto economico (su tale rigiro di differenza temporanea) risulterà di entità pari a "zero".

## Come è cambiato il bilancio dopo il D.Lgs. 139/2015

di Alessandro Mattavelli

Il D.lgs. 139/2015 è stato introdotto in Italia allo scopo di recepire la direttiva comunitaria 34/2013/UE, cercando di avvicinare il sistema contabile italiano a quello internazionale disciplinato dagli IAS/IFRS.

Tale decreto ha apportato numerose rilevanti modifiche al bilancio d'esercizio, apportando quale novità più rilevante l'introduzione del Rendiconto Finanziario obbligatorio e modificando sia alcune valutazioni che gli schemi di conto economico e stato patrimoniale.

La sua applicazione è resa obbligatoria per l'esercizio 2016 per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e per le società di persone solo nel caso in cui abbiano come soci illimitatamente responsabili società del tipo S.p.A., S.a.p.a. e S.r.l.

Vediamo nel dettaglio le modifiche apportate ai singoli documenti del bilancio.

### Stato Patrimoniale

Lo stato patrimoniale è stato oggetto della maggior parte delle modifiche, consistenti sia nella creazione di nuove voci di bilancio sia nell'eliminazione di alcune preesistenti.

#### Attivo

##### (B) Immobilizzazioni

Dalle immobilizzazioni immateriali sono stati eliminati i costi di ricerca applicata e di pubblicità aventi natura pluriennale (i costi non sono più capitalizzabili) rimangono pertanto solo i costi di sviluppo.

Alle immobilizzazioni finanziarie sia tra le partecipazioni sia tra i crediti, è stata aggiunta la lettera d) riportante la voce verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti di conseguenza le partecipazioni e i crediti verso altre sono slittate alla lettera d bis.

Al fine di incrementare il livello di attenzione sui derivati è stata inserita al numero 4, la voce strumenti finanziari derivati attivi.

##### (c) Attivo circolante

È stato inserito fra i crediti il riferimento alle imprese sottoposte al controllo delle controllanti al numero 4).

Conseguentemente all'inserimento di quanto precedentemente visto, le voci riguardanti i crediti tributari, le imposte anticipate e verso altri sono state spostate rispettivamente ai numeri 5-bis), 5-ter) e 5-quater).

Tra le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, è stata inserita la voce partecipazioni in imprese sottoposte al controllo di controllanti presente al nuovo numero 3-bis).

Al numero 5) è stata posizionata la voce strumenti finanziari derivati attivi.

##### (D) Ratei e risconti

È stato eliminato il riferimento agli aggi e disaggi di emissione.

Continua

Infine, sono stati anche **eliminati i conti d'ordine** (una particolarità del bilancio italiano). Il loro contenuto però è da riportare in nota integrativa.

### Patrimonio Netto

È stata inserita la voce **riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi**.

Hanno subito una modifica di posizionamento anche le **azioni proprie** che passano dalla voce B III – Immobilizzazioni finanziarie alla deduzione del Patrimonio Netto nell'apposita riserva **negativa per azioni proprie in portafoglio**.

### Passivo

#### (B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Inserita la voce **strumenti finanziari derivati passivi** al numero 3).

#### (D) DEBITI

Nei debiti è stata inserita la voce che fa riferimento alle **imprese sottoposte al controllo delle controllanti** ed è stata posta al numero 11-bis).

#### (E) Ratei e risconti

È stato eliminato il riferimento agli **aggi e disaggi di emissione** che si trovavano tra i ratei e risconti.

Anche tra le passività sono stati **eliminati i conti d'ordine**.

### Conto Economico

Il conto economico ha subito meno modifiche per quanto concerne le voci interessate di carattere più sostanziale, con l'eliminazione dell'intera sezione dedicata a proventi e oneri straordinari.

Nel valore della produzione troveranno spazio oltre alle voci **ricavi vari, contributi in conto esercizio, contributi in conto capitale** anche **i proventi straordinari**.

Di contro nei costi gli oneri diversi di gestione accoglieranno alla lettera **b)** la voce **oneri straordinari**.

Tra i proventi e oneri finanziari, nei proventi da partecipazioni, è stata inserita la lettera **d)** indicante la voce da **imprese sottoposte al controllo di controllanti**.

La voce **proventi da partecipazioni C) 15)** è stata integrata facendo riferimento all'indicazione dei proventi **relativi a controllanti e ad imprese sottoposte al controllo di queste ultime**.

Stessa modifica è stata fatta agli **altri proventi finanziari** alle lettere **a)** e **d)**.

Infine, tra le **rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**, sia alle rivalutazioni sia alle svalutazioni sono state aggiunte le lettere **d)** contenenti le voci **strumenti finanziari derivati**.

## Il principio di derivazione rafforzata anche per gli OIC Adopter

di Enrico Larocca

La revisione delle regole contabili e di bilancio d'esercizio e consolidato conseguente all'approvazione del D.P.R. n. 139/2015 ha reso necessaria l'emanazione di una disciplina di coordinamento fiscale, tesa ad evitare l'uso del «doppio binario» nella gestione del risultato civilistico-contabile da un lato e del reddito fiscale dall'altro. E ciò in virtù del principio di derivazione dell'imponibile fiscale dal risultato economico di bilancio. In questo scritto ci occuperemo delle scelte che il decreto fiscale denominato Milleproroghe 2017 opera per superare l'esigenza di gestire il doppio binario civilistico-fiscale a causa dei cambiamenti nei principi contabili nazionali.

### La scelta dell'estensione del principio di derivazione rafforzata alle imprese OIC adopter

E' noto che il reddito d'impresa si ottiene partendo dal reddito civilistico – contabile ed apportando ad esso le variazioni fiscali in aumento o in diminuzione stabilite dal TUIR.

Per effetto del **D.P.R. 139/2015**, una serie di operazioni (pensiamo, ad esempio, all'eliminazione dei costi non più capitalizzabili come i costi di pubblicità e i costi di ricerca) in assenza di una norma di coordinamento fiscale, avrebbero comportato il problema di stabilire se impattassero o meno sul reddito fiscale.

Così, nell'intento di arginare il fenomeno del doppio binario, in sede di conversione del "Milleproroghe" (decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244), è stato inserito un emendamento di carattere fiscale al fine di raccordare le regole sui bilanci in vigore dal 2016 con quelle sul calcolo delle imposte, venendo incontro alle giuste richieste presentate da professionisti e imprese.

Il decreto in discorso prevede, con decorrenza retroattiva, **dal 1° gennaio 2016, che si applichi anche per i «soggetti OIC Adopter», diversi però dalle microimprese, il principio di «derivazione rafforzata»,** che nella sostanza ha l'effetto di rafforzare la dipendenza del reddito fiscale dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili<sup>(1)</sup>.

In pratica, per tali imprese, seguendo l'impostazione a suo tempo adottata per i soggetti IAS Adopter, le regole contabili assumono rilievo anche sotto il profilo fiscale, sebbene con le opportune eccezioni stabilite dal Tuir.

Con l'emendamento approvato si stabilisce anche la **proroga di 15 giorni** (dal 30 settembre al 16 ottobre, essendo il 15 domenica) del **termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e Irap**, al fine di agevolare la prima applicazione delle disposizioni introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

### Le novità OIC e la situazione precedente il "mille proroghe"

Le modifiche ai principi contabili nazionali disposte con il D.P.R. n. 139/2015, nella situazione ante Milleproroghe 2017 comportavano una serie di scelte tra loro alternative:

- ✘ **proseguire nell'applicazione delle norme di «derivazione giuridica»** contenute nel Tuir generando così un doppio binario;
- ✘ **riscrivere le norme del Testo Unico** delle imposte sui redditi prendendo atto dei mutamenti delle regole di rappresentazione contabile per quasi la totalità dei soggetti Ires;

*Continua*

✘ **estendere il principio di «derivazione rafforzata» ai soggetti OIC Adopter.**

In un primo momento, si era ritenuto inevitabile l'applicazione del «doppio binario» a causa della presenza della clausola di invarianza finanziaria, contenuta nell'art. 11 del D.P.R. n. 139/2015. Tale clausola, come è noto, non consente di imporre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come conseguenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili e delle variazioni alla situazione economico-patrimoniale della società.

Ricordiamo che **sotto il profilo fiscale** la rilevazione a patrimonio netto di alcuni componenti di reddito senza preventivo transito per il conto economico, **non è consentita**. Per cui, in **assenza di regole di coordinamento fiscale**, il mancato passaggio a conto economico avrebbe, infatti, violato uno dei postulati fiscali che prevede la **necessità per la deducibilità della «previa imputazione» al conto economico dei componenti negativi di reddito**.

In altri termini, come sarebbe stata gestita, in assenza di norme di coordinamento fiscale, l'eliminazione di costi pluriennali di pubblicità o di ricerca non più capitalizzabili? Ciò in quanto sotto il profilo civilistico, si sarebbe dovuto procedere a sterilizzarne gli effetti intervenendo sulla posta contabile del patrimonio netto (andando ad imputare il residuo ancora da ammortizzare delle spese di ricerca applicata eliminando dall'attivo tali componenti), si poneva il problema di come gestire l'operazione sul versante fiscale. Anche in questo caso, la mancata imputazione a conto economico, in presenza delle regole fiscali vigenti prima dell'approvazione dell'emendamento al decreto Milleproroghe 2017, poneva seri problemi circa il trattamento fiscale di tali oneri, tanto da renderli non deducibili dal reddito fiscalmente imponibile.

### **La scelta di applicare il principio di derivazione rafforzata**

Si è già detto in precedenza che la scelta adottata dal legislatore, con la modifica apportata in sede di conversione in legge, dall'articolo 13-bis decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, è stata quella di allargare la platea dei soggetti che potevano applicare il principio di derivazione rafforzata, che fino a quel momento era applicabile solo ai soggetti IAS Adopter, estendendone l'applicazione ai soggetti OIC Adopter. Nella sostanza, quindi, si rafforza la dipendenza del reddito dalle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili.

Tale soluzione è stata realizzata attraverso la riscrittura dell'articolo 83, comma 1, del Tuir, che permette oggi la parificazione di trattamento tributario tra IAS Adopter e OIC Adopter.

### **L'esclusione del principio di derivazione rafforzata per le micro-imprese**

Da questo processo di parificazione del trattamento tributario restano escluse le **micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile**, in virtù delle diverse semplificazioni di cui possono fruire e che in linea generale determinano una sostanziale estraneità delle stesse rispetto alle novità contabili contenute nel D.P.R. 139/2015. L'applicazione facoltativa dei nuovi criteri di valutazione ed iscrizione non permetterà a questi soggetti di aggirare l'obbligo di gestione del doppio binario.

Ad esempio, l'adozione del criterio del costo ammortizzato che consentirebbe ad un OIC Adopter di considerare i costi di transazione di un mutuo come componenti reddituali finanziari da ripartire durante tutta la durata del mutuo, con variazione degli interessi passivi di competenza, in relazione ad micro-impresa dovranno continuare ad essere gestiti come costi iniziali da ripartire con il meccanismo di risconti, per individuare la parte di competenza di ciascun esercizio, senza comportare variazioni sugli interessi passivi da imputare a conto economico.

### **La disciplina transitoria**

Un passaggio fondamentale della disciplina transitoria è il principio di irrilevanza tributaria delle variazioni

*Continua*



apportate alla situazione economico-patrimoniale in ragione dei principi contabili nazionali revisionati, con la sola eccezione dei derivati speculativi. Quindi, ripristini di costi già imputati a conto economico nei precedenti esercizi o eliminazione di costi pluriennali non più capitalizzabili, saranno fiscalmente sterilizzati.

### La sintesi delle principali novità del “milleproroghe” 2017

È possibile sintetizzare in una tabella i principali novità conseguenti alla modifica dei principi contabili, tenuto conto delle novità apportate con il “Milleproroghe” 2017:

<b>Derivazione rafforzata</b>	Si applica, con decorrenza 1 gennaio 2016, anche per i soggetti OIC Adopter, diversi dalle microimprese, il cosiddetto principio di «derivazione rafforzata» che nella sostanza ha l'effetto di rafforzare la dipendenza del reddito imponibile fiscale dalle classificazioni e imputazioni temporali del bilancio redatto secondo i nuovi principi contabili.
<b>Le microimprese (articolo 2435-ter del Cc)</b>	Il principio di derivazione rafforzata non è applicabile alle microimprese di cui all'articolo 2435-ter del Codice civile, in virtù delle numerose semplificazioni a esse riservate per l'applicazione delle nuove modalità di redazione del bilancio.
<b>La disciplina transitoria</b>	Sono irrilevanti, ai fini della determinazione del reddito imponibile, i ripristini di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e l'eliminazione di costi iscritti e non più capitalizzabili. In pratica, gli effetti reddituali che si protraggono per i periodi d'imposta successivi alla prima adozione delle nuove regole contabili dovranno essere assoggettati alle vecchie regole fiscali.
<b>Costi ricerca e pubblicità</b>	Tali costi sono deducibili, anche sotto il profilo fiscale, nell'anno di sostenimento. In pratica, anche sotto il profilo fiscale, assumono piena rilevanza le regole previste dai nuovi principi contabili e, di conseguenza, non è più possibile la deduzione fiscale di tali spese in 5 anni.
<b>Costi di sviluppo</b>	Tali costi sono dedotti, anche sotto il profilo fiscale, secondo quote di ammortamento calcolate in funzione della stima della vita utile. Anche per questi costi, il trattamento fiscale viene a essere allineato al comportamento contabile adottato, non dovendo più gestire con variazioni fiscali quanto ammesso dalla disciplina civilistica.
<b>Eliminazione area straordinaria</b>	<p>Con l'eliminazione della macroclasse E (voci E.20 ed E.21) del conto economico, si è resa necessaria la riclassificazione dei componenti straordinari di reddito nelle altre voci previste dallo schema di bilancio cui all'articolo 2425 del Codice civile. Nella sostanza, i componenti straordinari che prima affluivano in voce E devono ora essere riallocati nelle voci A, B e C del conto economico civilistico. Sotto questo profilo si ricorda che l'Oic 12 prevede, in appendice, una tabella di raccordo che facilita il redattore del bilancio nell'iscrivere nelle macroclassi A, B e C i componenti reddituali precedentemente ritenuti straordinari.</p> <p>Tale nuova modalità di contabilizzazione genera, tuttavia, delle ricadute di carattere fiscale; specie per gestire tutti quegli aspetti legati alla differenza fra A e B del conto economico, da cui dipende la deducibilità di determinati componenti negativi di reddito. Si ricorda, infatti, che gli interessi passivi e gli oneri assimilati, delle società di capitali (diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, del Tuir) sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.</p> <p>L'eccedenza rispetto agli interessi attivi è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (R.O.L.), ove tale grandezza deve essere intesa come la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del Cc, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), ovvero degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali e materiali, nonché dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.</p> <p>In assenza di una regolamentazione di queste nuove componenti che vanno ad incidere sul R.O.L. tutte le componenti straordinarie che oggi confluiscono nell'area A e B per effetto dell'eliminazione dell'area E sarebbero stati inclusi. L'emendamento precisa che le componenti straordinarie conseguenti ad operazioni di cessioni d'azienda o di rami d'azienda sono esclusi dalla formazione del R.O.L.</p>

Anno 2017 ▼

Numero 3 ▼

Marzo ▼

Sezione ▼

Bilancio

<b>Base imponibile IRAP</b>	La nuova classificazione delle componenti reddituali, ex all'area E del Conto Economico, avrebbe potuto generare distorsioni anche nel procedimento di determinazione della base imponibile IRAP che come è noto è di stretta derivazione contabile. Secondo tale regola, una volta correttamente classificati secondo i principi contabili i componenti che entrano nelle aree A e B del Conto economico, essi entrano nel calcolo della base imponibile IRAP, tranne quei componenti come costo del lavoro e assimilati, accantonamenti e parte finanziaria delle rate di leasing, che per legge ne sono esclusi. L'intervento modificativo apportato al Milleproroghe stabilisce che plusvalenze e minusvalenze connesse a cessioni di aziende o di rami d'aziende ne restano escluse, operazioni che scongiurano il ricorso al doppio binario.
<b>Il criterio del costo ammortizzato</b>	Nessuna variazione si rileva in termini di impatto fiscale nel provvedimento con riferimento all'applicazione del costo ammortizzato. Pertanto, per le imprese che redigono il bilancio sulla base dei principi Oic, gli oneri e i proventi finanziari che emergono dall'applicazione delle regole sul costo ammortizzato concorrono ai fini fiscali alla formazione del reddito della società anche in relazione ai costi iniziali funzionali all'ottenimento dei finanziamenti definiti, in sintesi, costi di transazione ed includenti: commissioni ed oneri bancari, onorari notarili, onorari per consulenze finanziarie, ecc. che in quanto oneri finanziari incidono nell'area C del Conto Economico.
<b>I derivati</b>	Anche i derivati hanno ricevuto nell'emendamento al Milleproroghe 2017 le regole che fissano l'incidenza sul reddito fiscale. Il legislatore ha, infatti, modificato l'articolo 112 del Tuir distinguendo tra derivati speculativi e di copertura, prevedendo nella fase transitoria l'iscrizione a valore equo riguarderà solo i derivati speculativi. L'iscrizione non provocherà effetti fiscali nell'immediato ma solo al momento del realizzo dello strumento finanziario. Il regime transitorio per i derivati speculativi è, infatti, il seguente: a) quelli in essere ma non iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 concorrono alla determinazione del reddito al momento del realizzo; b) quelli iscritti in bilancio al 31 dicembre 2015 concorrono alla determinazione del reddito sulla base della normativa precedente l'emendamento (ad esempio, rimane valido il limite di deduzione dei componenti negativi di origine valutativa) <sup>(2)</sup> .

**Note**

**(1)** Lorenzo Pegorin, in Edicola Fisco de "Il Sole 24 ore" dal titolo: Il nuovo bilancio - E alla fine il legislatore "trova" la norma di coordinamento fiscale, ed. n3/ 2017 pag. 113-118.

**(2) Art. 112 del TUIR stabilisce che:**

1. Si considerano operazioni "fuori bilancio":

- a) i contratti di compravendita non ancora regolati, a pronti o a termine, di titoli e valute;
- b) i contratti derivati con titolo sottostante;
- c) i contratti derivati su valute;
- d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività.

2. Alla formazione del reddito concorrono i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle operazioni "fuori bilancio" in corso alla data di chiusura dell'esercizio.

3. I componenti negativi di cui al comma 2 non possono essere superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data della stipula o a quella di chiusura dell'esercizio precedente e il corrispondente valore alla data di chiusura dell'esercizio. Per la determinazione di quest'ultimo valore, si assume:

- a) per i contratti uniformi a termine negoziati in mercati regolamentari italiani o esteri, l'ultima quotazione rilevata entro la chiusura dell'esercizio;
- b) per i contratti di compravendita di titoli il valore determinato ai sensi delle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 94;
- c) per i contratti di compravendita di valute, il tasso di cambio a pronti, corrente alla data di chiusura dell'esercizio, se si tratta di operazioni a pronti non ancora regolate, il tasso di cambio a termine corrente alla suddetta data per scadenze corrispondenti a quelle delle operazioni oggetto di valutazione, se si tratta di operazioni a termine;
- d) in tutti gli altri casi, il valore determinato secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 9.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali principi assumono rilievo anche ai fini fiscali.

4. Se le operazioni di cui al comma 1 sono poste in essere con finalità di copertura di attività o passività, ovvero sono coperte da attività o passività, i relativi componenti positivi e negativi derivanti da valutazione o da realizzo concorrono a formare il reddito secondo le medesime disposizioni che disciplinano i componenti positivi e negativi, derivanti da valutazione o da realizzo, delle attività o passività rispettivamente coperte o di copertura.

5. Se le operazioni di cui al comma 2 sono poste in essere con finalità di copertura dei rischi relativi ad attività e passività produttive di interessi, i relativi componenti positivi e negativi concorrono a formare il reddito, secondo lo stesso criterio di imputazione degli interessi, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi a specifiche attività e passività, ovvero secondo la durata del contratto, se le operazioni hanno finalità di copertura di rischi connessi ad insiemi di attività e passività.

6. Salvo quanto previsto dai principi contabili internazionali, ai fini del presente articolo l'operazione si considera con finalità di copertura quando ha lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" o di insiemi di attività o passività in bilancio o "fuori bilancio".



## Nota Integrativa ed informazioni conseguenti alla eliminazione dell'area straordinaria del conto economico



di Danilo Sciuto

La Nota integrativa come è noto fa parte inscindibile del bilancio, avendo la finalità di fornire tutte quelle informazioni, che non possono essere presenti nello Stato Patrimoniale e/o nel Conto Economico, volte ad assicurare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio.

### Il principio contabile OIC12 e la funzione riconosciuta alla Nota Integrativa

Questa funzione della Nota integrativa è stata confermata anche dal Principio contabile OIC 12, dedicato alla "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio", che se da un lato ha confermato le previsioni della precedente versione, ha dall'altro ampliato il complesso dell'informativa da fornire per il tramite della Nota integrativa così come richiesto dai Principi contabili OIC. E' pacifico oggi che la completezza dell'informativa riportata nella Nota sia un elemento essenziale per valutare nel suo complesso la correttezza del bilancio e quindi gli eventuali profili di responsabilità degli organi amministrativi.

Secondo il Principio contabile OIC 12, per ottemperare alla richiesta rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico, non occorre soltanto rifarsi alla determinazione dei valori presentati negli schemi del bilancio e del rendiconto finanziario, bensì dalla "puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa" di detti valori.

D'altronde, la Nota integrativa non ha solo lo scopo di fornire un commento dei dati presentati nello Stato patrimoniale e nel Conto economico che sono indicati, nel consenso della legge, in modo sintetico e quantitativo, ma anche e soprattutto quello di evidenziare informazioni di carattere qualitativo che, in quanto tali, non possono essere fornite negli schemi contabili del bilancio.

### Le informazioni da indicare relative agli elementi "eccezionali"

Le informazioni da indicare in Nota integrativa (ex artt. 2427 e 2427-bis, c. c.) sono contenute nei singoli Principi Contabili di riferimento, salvo quanto espressamente contenuto nel Principio OIC 12.

Le informazioni da riportare in Nota integrativa vanno adesso presentate secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nello Stato patrimoniale e nel Conto economico.

Tra tutte le informazioni elencate e trattate nel Principio contabile OIC 12, vogliamo soffermarci su quella prevista dall'articolo 2427, comma 1, numero 13, c.c., richiede l'indicazione "dell'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionale". Questa indicazione è da focalizzare con attenzione, in quanto scaturente dalla soppressione dell'area straordinaria del Conto economico; l'odierno concetto di eccezionalità è diverso da quello precedente, prescindendo dalla circostanza che il fatto aziendale riguardi l'attività ordinaria o quella straordinaria. I singoli elementi dell'attività aziendale possono infatti appartenere a qualsiasi area del conto economico. Al riguardo, il nuovo OIC 12 afferma che l'obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di apprezzare il risultato economico privo di elementi

*Continua*

che, per l'eccezionalità della loro entità o della loro incidenza sul risultato d'esercizio, non sono ripetibili nel tempo. Picchi non ripetibili nelle vendite o negli acquisti, cessioni di attività immobilizzate, ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie (cessioni, conferimenti di aziende o di rami d'azienda, ecc.), sono alcuni esempi di elementi di ricavo o di costo che potrebbero presentare le caratteristiche di "entità o incidenza eccezionali". L'OIC 12 ha chiarito che l'informazione prevista al numero 13) dell'articolo 2427 "concorre a valutare l'andamento prospettico dell'azienda, in quanto avere disclosure sull'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali, consente all'utilizzatore del bilancio di depurare il conto economico da quegli elementi che, avendo carattere di eccezionalità, non rientrano nelle normali previsioni dell'impresa e quindi difficilmente potranno ripetersi negli anni successivi".

### **Indicazioni OIC sulla allocazione delle voci prima indicate nell'area straordinaria**

Lo stesso OIC 12 ha altresì attribuito una nuova sistemazione delle voci, che precedentemente si collocavano all'interno della sezione straordinaria. Tale risistemazione è dipesa dall'analisi della transazione effettuata a monte. Al di fuori delle fattispecie elencate e che di seguito si esamineranno, è necessario, in sede di redazione del bilancio d'esercizio, provvedere ad imputare tali elementi seguendo una logica che si configura nella verifica dell'evento da cui deriva l'operazione in questione.

All'interno della voce A5 del conto economico, denominata "altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio" sono da rinvenire: i rimborsi assicurativi riguardanti i furti o ammanchi di beni relativi alle disponibilità finanziarie, al magazzino e ai cespiti vari e le liberalità in danaro o in natura che non rappresentano contributi in conto esercizio. Sono inoltre da allocare in tale voce le plusvalenze generate a seguito di conferimenti di aziende e di rami di aziende, le fusioni, le scissioni e altre operazioni straordinarie, nonché quelle derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo o da alienazione di immobili civili e altri beni non strumentali all'attività produttiva.

Nella voce B14 "oneri diversi di gestione" vanno invece indicate le minusvalenze originate dai conferimenti di aziende, dalle fusioni, dalle scissioni, da altre operazioni straordinarie; le minusvalenze conseguenti a operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo; le minusvalenze generate dall'alienazione di immobili civili e di altri beni non strumentali all'attività produttiva; gli oneri sostenuti per multe e ammende, le quali sono state causate da fatti estranei alla gestione.

Tra le voci non identificate ex ante, e che dunque andranno collocate in base alla tipologia di riferimento, troviamo: i furti e gli ammanchi, in quanto gli stessi possono riferirsi alle disponibilità finanziarie, al magazzino o ai cespiti, componenti quindi non classificabili a priori; gli oneri di ristrutturazione aziendale, i quali possono comprendere quelli relativi al personale oppure accantonamenti a vario titolo; gli oneri sostenuti per cause e controversie; le indennità varie per rotture di contratti.

## Il metodo misto di valutazione d'azienda patrimoniale-reddituale

di Riccardo Bigi

Il metodo in questione fa derivare il valore dell'azienda dal patrimonio netto contabile rettificato e dalla attualizzazione del sovrareddito (o avviamento) relativo ad un numero limitato di esercizi. L'utilizzo di questa metodologia valutativa deriva dalle caratteristiche dell'azienda che incorpora sia una componente patrimoniale che di sovrareddito.

Il metodo di valutazione si compendia nella seguente formula:

$$W = K + a_n - i_1 (R - iK)$$

dove:

-  $K$  è il patrimonio netto rettificato a valori correnti ottenuto partendo dal capitale netto contabile, comprensivo del risultato economico maturato alla data di riferimento della valutazione e tenendo anche conto degli intangible assets.

-  $a_n - i_1$  rappresenta il valore attuale, al tasso di  $i_1$ , di  $n$  annualità posticipate rappresentate dalla differenza  $(R - iK)$ . L'importo in esame è assimilabile in sostanza all'avviamento di cui gode l'impresa ed è espresso dal flusso dei sovraredditi futuri.

Infatti:

-  $R$  è il reddito medio futuro normalizzato (privo cioè di eventi eccezionali, non ricorrenti), calcolato sulla base degli ultimi  $n$  (esercizi) oppure sulla base dei piani previsionali futuri criticamente esaminati dal valutatore;

-  $n$  indica la durata dell'avviamento;

-  $i_1$  è un tasso di natura finanziaria necessario ad attualizzare la corrente futura di sovraredditi;

-  $i$  esprime il rendimento normale dell'impresa, tenuto conto del settore in cui opera e delle sue dimensioni, ed include il rischio ad esso associato.

Nella sostanza si tratta di sommare al patrimonio netto il valore dell'avviamento in senso lato positivo (*goodwill*) oppure negativo (*badwill*).

Il valore del patrimonio netto rettificato è dato dal patrimonio netto contabile alla data di riferimento della valutazione al quale vanno apportate le opportune rettifiche positive e negative per esprimere il patrimonio stesso a valori correnti.

Circa l'arco temporale di riferimento di  $n$ , gli stessi Principi Italiani di Valutazione (P.I.V.), lo indicano generalmente compreso tra 5 e 10 anni in base alla persistenza del vantaggio competitivo riconosciuto all'azienda. In particolare, in presenza di *badwill*, l'arco temporale da assumere dovrà essere in linea con i tempi di recupero della normale redditività e sempre nella prospettiva della continuità aziendale (i P.I.V. evidenziano

[Continua](#)



che, comunque, il risultato finale della stima in continuità dell'azienda non può scendere al di sotto del valore di liquidazione ordinaria dell'azienda).

Il valore di R deve tenere conto degli ammortamenti calcolati sui maggiori valori accertati su K espresso a valori correnti.

Va determinato il tasso di interesse prescelto ( $i$ ) o tasso di capitalizzazione da applicare ai fini del presente calcolo, che deve esprimere il rendimento normale dell'impresa, tenuto conto del settore in cui opera la stessa e delle sue dimensioni, ed include il rischio ad esso associato determinato in base alle caratteristiche dell'impresa in tutti i suoi aspetti anche di mercato. Poiché il reddito normalizzato è espresso al netto dell'effetto fiscale, anche il tasso di capitalizzazione deve essere al netto d'imposta.

Il tasso di capitalizzazione è determinato seguendo il criterio del tasso opportunità, dove il tasso deve essere pari a quello di investimenti alternativi aventi il medesimo livello di rischio. Tale criterio si basa sull'assunto che esista una relazione di proporzionalità tra rendimento offerto e livello di rischio.

Il tasso di rendimento normale  $i$  rappresenta quello tipico del settore in cui l'azienda opera anche se vi è da chiedersi se la "normalità" vada riferita al settore piuttosto che all'impresa coi suoi rischi specifici.

In pratica si può affermare che il tasso  $i$  risulti dalla somma tra il saggio di rendimento di investimenti "privi di rischio" ed uno spread associato al rischio dell'investimento in esame.

In formula:

$$i = r + s$$

dove:

$r$  = saggio di rendimento di investimenti privi di rischio;

$s$  = premio per il rischio.

Nella prassi per la quantificazione di  $r$  si prende a riferimento il tasso di remunerazione fisso a medio-lungo termine denominato IRS.

La componente  $s$  rappresenta invece il premio per il maggior rischio dell'investimento considerato che, sulla base delle caratteristiche dell'azienda e del settore di appartenenza, si può stimare nel 5%

Il tasso  $i$  è quindi individuato in  $\dots\% + 5\% = \dots\%$ .

Il tasso di attualizzazione  $i_1$  è pari al rendimento di un investimento privo di rischio in presenza di reddito differenziale negativo ( $R - iK < 0$ ) mentre, in presenza di valori positivi del reddito differenziale,  $i_1$  terrà conto anche del premio per il rischio e tenderà, quindi, a coincidere con il tasso di capitalizzazione o tasso di rendimento normale dell'impresa  $i$ .

## La genericità dell'inventario legittima l'accertamento induttivo



di Giovambattista Palumbo

E' legittimo l'accertamento induttivo del reddito d'impresa qualora l'inventario ometta di indicare e valorizzare le rimanenze con raggruppamento per categorie omogenee. Tale incompletezza contabile e l'inattendibilità scritturale che ne deriva giustificano anche l'accertamento induttivo puro, ex art. 39, comma 2, lett. d, d.P.R. n.600 del 1973, con dunque applicazione di presunzioni c.d. supersemplici, cioè prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5995 del 08.03.2017.

Nel caso di specie, accogliendo l'appello erariale, la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte riformava la sentenza di primo grado, che aveva annullato gli

avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente - titolare di un commercio al dettaglio di articoli di cartoleria - per la ricostruzione induttiva dei ricavi sugli anni d'imposta 2004 e 2005.

Il giudice d'appello riteneva infatti legittimo l'impiego del metodo induttivo, alla luce dell'inattendibilità dell'inventario e delle discordanze nel ricarico.

Il contribuente ricorreva quindi in Cassazione denunciando che il giudice d'appello aveva invertito l'onere della prova, ritenendo legittimo l'impiego del metodo induttivo pur in presenza di una contabilità regolare e ritenendo legittimo il ricarico percentualizzato dall'ufficio.

Il ricorso, secondo la Suprema Corte, era tuttavia infondato.

Evidenziano i giudici di legittimità che, a norma dell'art. 15, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973, l'inventario «deve indicare la consistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo».

Alla violazione di tale norma da parte del contribuente il giudice d'appello aveva dunque attribuito una notevole rilevanza, in dissenso rispetto al primo giudice, secondo il quale si trattava invece di «norma posta a vantaggio dell'imprenditore, per evitargli lunghe elencazioni».

In realtà, sottolinea la Suprema Corte, la decisione della Commissione Tributaria Regionale era corretta, dato che, con motivazione insindacabile perché esente da difetti logici, il giudice d'appello aveva corroborato la valenza presuntiva della disomogeneità dell'inventario con quella dei significativi errori riscontrati circa le rimanenze e con quella dei notevoli scostamenti registrati circa le percentuali di ricarico, in tal modo definendosi un quadro indiziario munito dei requisiti di univocità di cui all'art. 2729 c.c.

Né quindi risultava alcuna illegittima alterazione dell'onere probatorio, giacché le presunzioni spostano l'onere della prova sul contribuente, non potendo peraltro il contribuente dolersi dell'applicazione di una percentuale di ricarico che non abbia espressamente contestato durante le operazioni di verifica (Cass. 26 gennaio 2004, n. 1286; Cass. 29 luglio 2016, n. 15851).

La partecipazione del contribuente alle operazioni di verifica senza che lo stesso muova alcuna contestazione

equivale infatti, sostanzialmente, ad accettazione delle stesse e dei loro risultati, specie ove la verifica abbia ad oggetto circostanze di fatto (e non considerazioni tecniche o giuridiche) che ben avrebbero potuto esser contestate nel corso delle operazioni o con atto scritto immediatamente successivo. Né occorre un'accettazione espressa, ma soltanto la mancanza di contestazioni (cfr, tra le altre, Sent. n. 1286 del 26 gennaio 2004 della Corte di Cassazione).

Del resto, laddove l'Amministrazione Finanziaria proceda alla determinazione induttiva dei ricavi, si determina comunque un'inversione dell'onere della prova, essendo a carico del contribuente la prova di indicare gli elementi contrari intesi a dimostrare che il reddito non è stato prodotto, o è stato prodotto in misura inferiore a quella indicata dall'ufficio, trovando conferma il principio che grava sul contribuente l'onere di provare, in coerenza con il principio enunciato dall'art. 2697 c.c., i fatti modificativi della pretesa esercitata dall'ufficio mediante l'allegazione degli elementi reddituali in grado di incidere negativamente su di essa, "senza che in ciò egli possa sperare di essere sostituito da un apprezzamento discrezionale operato d'ufficio dal giudice, dato che anche nel giudizio tributario il giudice è vincolato a pronunciare la propria decisione iuxta alligata et probata partium" (cfr Corte di Cassazione, sentenza n. 24778 del 04.12.2015).

E' quindi in tali casi consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, anche sulla base di presunzioni semplici, maggiori ricavi o minori costi, determinando il reddito del contribuente utilizzando percentuali di ricarico diverse da quelle dichiarate, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente (in senso conforme, v. Cass. sent. nn.7871 del 18/05/2012; Cass. n.6852/2009; Cass. n.5731/2012 Cass. n. 9553/2013).

Ovviamente il limite intrinseco a tale discrezionalità, che consente alla stessa di non tramutarsi in arbitrio, è rappresentato dal rispetto del principio della riserva di legge in materia tributaria, nonché dal suo principale corollario, ossia il principio del contraddittorio.

In questo senso, è dato ritenere che l'Ufficio possa far uso del tipo di controllo che ritiene più adatto in sede di accesso/verifica, purché però metta il contribuente in condizione di interagire e difendersi in ordine alle singole contestazioni mosse, seppur invertendo l'onere della prova a suo carico.

La legittimità della contestazione dipenderà comunque anche dal tipo di accertamento prescelto dall'Ufficio accertatore, potendosi in casi del genere procedere sia ad un accertamento induttivo "puro" (in particolare in presenza di contabilità inattendibile), che ad un accertamento analitico induttivo.

L'ufficio potrà in particolare determinare il reddito d'impresa con accertamento induttivo "puro", prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili ed avvalendosi di presunzioni semplici, anche non gravi, precise e concordanti:

- se il reddito d'impresa non è stato indicato nella dichiarazione;
- se dal verbale d'ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto, o ha sottratto all'ispezione, una o più scritture che era obbligato a tenere, o se le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore;
- se le irregolarità formali, le omissioni, falsità e inesattezze delle scritture risultanti dal verbale d'ispezione sono così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso.

La differenza tra l'utilizzo di un metodo o l'altro di accertamento risiede quindi, sostanzialmente, nella diversa forza delle presunzioni richieste a sostenerne la legittimità (e poi la fondatezza probatoria), laddove l'accertamento analitico-induttivo può essere esperito soltanto attraverso l'impiego di presunzioni c.d. "qualificate", ovvero dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, mentre l'accertamento induttivo puro, in presenza dei presupposti che lo consentono, può essere invece fondato anche su presunzioni sprovviste dei predetti requisiti, ovvero su quelle generalmente indicate come presunzioni "semplicissime" o \_\_\_\_\_

*Continua*

“supersemplici”.

In tale contesto, nell’ambito di una verifica, dall’esame del libro degli inventari, può dunque emergere che il contribuente:

- ⊙ non ha trascritto il dettaglio delle rimanenze;
- ⊙ non ha indicato il metodo di valutazione adottato per le rimanenze, sia iniziali che finali.

L’analisi di magazzino mira del resto a consentire di associare i beni ivi indicati con quelli riportati nelle fatture passive.

I beni possono essere infatti indicati in modo molto generico (per esempio: scarpa uomo, scarpa donna, ecc.), senza specificare l’articolo e le sue caratteristiche e tali carenze potrebbero impedire l’individuazione del relativo costo dai documenti passivi.

Sulla base delle dichiarazioni e in contraddittorio con la parte, l’Ufficio può allora procedere alla ricostruzione indiretta dei ricavi, tenendo conto della particolare struttura aziendale.

La determinazione di eventuali maggiori ricavi attraverso una ricostruzione indiretta del ciclo di produzione caratteristico di un’impresa e del conseguente volume d'affari, sarà comunque tanto più attendibile quanto più i dati presuntivi e fattuali a fondamento della ricostruzione sono ineccepibili ed incontrovertibili.

Se poi il contribuente volesse dimostrare la illegittimità della ricostruzione dell’Ufficio e delle prove utilizzate, in ottemperanza al suo specifico onere della prova, dovrebbe mettersi *“nelle condizioni di attivarsi e di dimostrare o l'impossibilità di un loro utilizzo nella fattispecie concreta, ovvero l'inaffidabilità del risultato ottenuto, eventualmente confermando al contempo con altre presunzioni la validità del proprio operato”* (cfr Cass. Sent. n. 2891 del 27 febbraio 2002).



## Elabora azienda: gestione del rendiconto finanziario, budget ed analisi di bilancio e tanto altro ancora

Mattavelli Alessandro



COMMERCIALISTA TELEMATICO .COM

Nome azienda  La tua azienda

Anno ultimo bilancio  Mese chiusura bilancio

Bilancio infrannuale  Tipo Bilancio  CEE

BILANCIO RICLASSIFICATO    BILANCIO CEE    ANALISI PER INDICI    SIMULAZIONI    CONTO ECONOMICO

AUTOVALUTAZIONE    BUDGET    PARAMETRI M.C.C.

# COMMERCIALISTA TELEMATICO .COM

**PRATICA SOCIETARIA**  
La banca dati per il consulente aziendale con formulari, normativa, prassi, giurisprudenza e dottrina

**ENTI LOCALI**  
Quotidiano di approfondimenti e soluzioni per i revisori dei conti e i commercialisti che si occupano di enti locali

**ARTICOLI DI APPROFONDIMENTO QUOTIDIANI**

IL NETWORK DI COMMERCIALISTA TELEMATICO - LA PRATICA SOCIETARIA | PA COMMERCIALISTA TELEMATICO | FORUM

ABBONATI SUBITO

AREA UTENTE

SOFTWARE IN EXCEL  
**ELABORA AZIENDA**  
software di analisi per indici, simulazioni, budget, autovalutazioni, parametri MCC, bilanci riclassificati, vedi approfondimenti...

**ISCRIVITILE RISPARIAMI**  
Iscriviti alla newsletter  
Risparmia il 15%

**Approfondimenti del Giorno**  
**Strutture sanitarie e obbligo dell'accantonamento dell'incasso dei compensi: attenzione alla scadenza di lunedì ed agli obblighi contabili**  
Marco Giorgetti

**IL CASO DEL GIORNO**  
Nuove regole per il bilancio: cambiano stato patrimoniale e conto economico  
iniziano una guida al NUOVO BILANCIO D'ESERCIZIO relativo alla novità entrate in vigore nel 2016: in questa prima puntata - con 21 pratiche schede - analizziamo le novità e vediamo come dobbiamo comportarci a partire dall'1/1/2016, le principali novità da considerare, i destinatari della direttiva, l'eliminazione dell'area straordinaria dal conto economico, le modifiche allo schema di stato patrimoniale, il rendiconto finanziario, le novità della nota integrativa, costi di sviluppo, di ampliamento...  
Giancarlo Modolo

**IL PARERE DELL'ESPERTO**  
Il differimento del termine di approvazione del bilancio d'esercizio a 30 giorni: le casistiche nella seconda metà di aprile ci si chiede spesso se è possibile proporre l'assemblea di approvazione del bilancio di altri 3 mesi; se la regola e le casistiche in cui è possibile approvare il bilancio entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio (per il 2016 ricordiamo che il termine massimo è il 29 giugno)  
Federico Gavioli

**Controlli fiscali: l'Agenzia Entrate utilizzerà anche Facebook**  
Vincenzo D'Andò - diario fiscale quotidiano  
per il contrasto dell'evasione fiscale l'Amministrazione finanziaria conta di utilizzare tutti i mezzi più o meno immaginabili, tra cui anche Facebook; la notizia ha fatto molto scalpore, vediamo quali sono i veri propositi del Fisco

**La detrazione IRPEF (pari al 50% dell'IVA) prevista dalla legge di Stabilità 2016 per la prima casa**  
Federico Gavioli  
la legge di Stabilità 2016 introduce una nuova detrazione IRPEF, pari al 50% dell'IVA corrisposta sugli acquisti, effettuati entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B, ceduti dalla impresa: esaminiamo i diversi presupposti che consentono l'applicazione del beneficio

**Commercialista gastronomico: pere al forno come piacciono a Nero Wolfe**  
Luca Bianchi  
a grande richiesta (per la rassegna del Commercialista Gastronomico) proponiamo una nuova ricetta dal libro di cucina di Nero Wolfe: le pere al forno

**I documenti informatici acquisiti sono elementi probatori dell'esistenza di documentazione extracontabile e di contabilità parallela**  
Ignazio Buscema  
in caso di contabilità parallela o i nero, è sempre più comune che tale documentazione sia conservata su supporto informatico: il Fisco può legittimamente usare i supporti tecnologici o la documentazione informatica come elementi probatori a favore del Fisco

**Costi black list e UNICO 2016**  
Giosacchino De Pasquale

**Dal 2 maggio 2016 nuove modalità di acquisto dei voucher telematici**  
Vincenzo D'Andò - diario fiscale quotidiano

**NOTIZIE FLASH**  
- Agricoltura: il nuovo registro per varietà ortofrutta  
- Commercialisti con studi aggregati: la proposta del presidente del sindacato Unico  
- Evasione: le linee guida per il 2016  
- IVA: gli spazi pubblicitari su Google non sono soggetti a imposta  
- Cassone Rai: ok dal Consiglio di Stato  
- INPS: chiarimenti sull'incremento relativo ai contratti di solidarietà  
- Agenzia delle Entrate: bonus per casse previdenza e fondi pensioni  
- Dichiarativi 2016: ancora per quest'anno niente codice identificativo del contratto  
- Somma iscritte a ruolo: interessi di mora in discesa  
- Fisco: controlli sulle auto di lusso

**Formazione**

**NOTIZIARIO QUOTIDIANO**  
Consulenti Amici

**SOFTWARE**  
E-BOOK  
MODULI & FORMULARI  
RISPOSTE A QUESTITI

**NOTIZIARIO QUOTIDIANO**  
NEWSLETTER SETTIMANALI  
CIRCOLARI MENSILI

**CONVEGNISTICA**  
PERCORSI FORMATIVI  
VIDEOCONFERENZE ACCREDITATE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Scopri le rubriche del Commercialista Telematico:



www.commercialistatelematico.com

Info@commercialistatelematico.com

## Note sul bilancio delle società commerciali operanti nel settore delle costruzioni

di Massimo Pipino

### La modalità di determinazione dei flussi di costi

Così come si può osservare nei principi contabili nazionali (si veda a questo proposito il paragrafo D.IV. del Principio Contabile n. 13 principio che è dedicato all'analisi del trattamento delle rimanenze di magazzino), la procedura di valutazione delle rimanenze di magazzino presupporrebbe la necessità di individuare le singole unità fisiche e di attribuire alle medesime quelli che sono i costi che sono stati specificamente sostenuti dall'impresa i riferimento ad ognuna di esse. Generalmente, tale individuazione ed attribuzione non è tuttavia attuabile in modo del tutto agevole sia a causa dell'entità delle rimanenze stesse che della velocità della loro rotazione registrata a magazzino. Di conseguenza, sotto un punto di vista che è del tutto e meramente pratico, si è sostanzialmente costretti ad effettuare delle assunzioni in merito all'entità del flusso delle rimanenze e dei relativi costi, alle quali corrispondono altrettanti criteri alternativi e corretti di determinazione del costo che verranno più dettagliatamente descritti nel prosieguo del presente lavoro anche se limitandosi alle loro caratteristiche principali. In ogni caso, come regola generale, la determinazione dei costi impiegando i predetti criteri deve essere operata per ogni singola voce di magazzino criterio che deve essere impiegato per tutte le diverse classi di componenti delle rimanenze. Nel caso in cui, invece, la quantità, alla conclusione dell'esercizio, sia minore di quella riscontrata all'inizio, si deve provvedere a valorizzare la quantità di fine esercizio impiegando i costi e le quantità delle singole classi più remote componenti le rimanenze all'inizio dell'esercizio. Se i prezzi alla fine dell'esercizio sono inferiori ai costi che sono stati sostenuti si pone il problema dell'adeguamento al mercato di cui si parlerà diffusamente più avanti. Gli incrementi di quantità possono essere valutati impiegando uno dei seguenti criteri alternativi da utilizzarsi con costanza nell'arco del tempo nel corso del quale si sviluppa l'esercizio. Secondo il primo dei metodi di valutazione dell'incremento delle quantità delle rimanenze di magazzino in parola, cioè il cosiddetto "strato LIFO", si deve procedere a quantificare l'incremento di ogni singola voce presente in magazzino rispetto all'ammontare delle rimanenze che erano presenti all'inizio dell'esercizio in esame raffrontando i costi a fine anno con i costi relativi ai primi acquisti avvenuti nel corso dell'esercizio. In alternativa si può procedere valutando l'incremento delle quantità di ogni singola voce presente nel magazzino al termine dell'esercizio in esame al costo medio degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio medesimo. Il primo dei due criteri enunciati è senza dubbio quello che meglio risponde a criteri logico-operativi in quanto risulta essere maggiormente aderente al meccanismo del cosiddetto "LIFO". Il secondo, che peraltro è in ogni caso pienamente conforme alla normativa in ambito fiscale, trova, invece, le sue basi nella teoria secondo cui il cosiddetto "LIFO a scatti" rappresenti una forma particolare di "LIFO" applicata non sul singolo bene ma bensì sul gruppo di movimenti avvenuti nel corso di un determinato periodo di tempo e pertanto si basa sulla media dei costi relativi a tali movimenti. I principi contabili internazionale (ci si riferisce in particolare allo IAS n. 2, relativo alla valutazione delle rimanenze di magazzino – titolo originale "Inventories", paragrafi da 19 a 24), indicano, invece, come metodi principali di determinazione dei flussi dei costi il cosiddetto "FIFO" ed il costo medio ponderato. L'utilizzo del metodo di valutazione delle rimanenze detto "LIFO" è ammesso solamente come trattamento utilizzabile in alternativa. La ragione per cui è stata effettuata questo tipo di scelta deriva, con buona probabilità, dalla circostanza che i primi due criteri tendono meglio ad approssimare le modalità di movimentazione dei magazzini delle imprese rispetto a quanto è possibile ottenere impiegando il terzo sistema di contabilizzazione appena esposto. Per maggior chiarezza espositiva si ritiene opportuno procedere a

*Continua*



proporre un esempio in cui i diversi metodi che sono stati sopra illustrati vengono messi a confronto. Si assume di avere avuto nel corso dell'esercizio i seguenti movimenti (vedi tabella seguente) relativamente allo stesso materiale. Ad esempio, in linea teorica, ad esempio, sacchi di cemento.

Data	Operazione	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000
15 aprile	Acquisto n. 2	1.500	23	34.500
10 maggio	Scarico a cantiere	(4.500)	-	-
20 settembre	Acquisto n. 3	6.000	24	144.000
30 ottobre	Scarico a cantiere	(3.000)	-	-
31 dicembre	Giacenza finale	6.200	-	-

Vediamo ora a quali risultati si giunge adottando i diversi metodi per la determinazione dei flussi che sono stati più sopra indicati. Applicando il metodo del costo medio ponderato, nell'ambito della complessa variante "per movimento" si ottiene la seguente valorizzazione del magazzino.

Data	Operazione	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo	Costo medio
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000	20
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000	
15 aprile	Progressivo Acquisto n. 2	6.200 1.500	223	126.000 34.500	20,32
10 maggio	Progressivo Scarico a cantiere	7.700 (4.500)	20,84	160.500 (93.799)	20,84
20 settembre	Progressivo acquisto n. 3	3.200 6.000	24	66.701 144.000	20,84
30 ottobre	Progressivo scarico a cantiere	9.200 (3.000)	22,90	210.701 (68.707)	22,90
31 dicembre	Giacenza finale	6.200		141.994	22,90

Gli scarichi dei sacchi di cemento dal magazzino per l'imputazione ai singoli cantieri vengono valorizzati alla media dei costi che sono stati progressivamente sostenuti fino a quella data. Procedendo con l'applicazione della stessa metodologia del costo medio ponderato, nella variante semplificata detta "per periodo", si finisce per ottenere la seguente valorizzazione delle giacenze presenti in magazzino.

Anno 2017 ▼

Numero 3 ▼

Marzo ▼

Sezione ▼

Bilancio

Data	Operazione	Quantità	Costo Unitario	Costo complessivo	Costo medio
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000	20
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000	
15 aprile	Acquisto n. 2	1.500	23	34.500	
20 settembre	Acquisto n. 3	6.000	24	144.000	
	<b>Totale</b>	<b>13.700</b>		<b>304.500</b>	<b>22,23</b>
	Totale scarichi	(7.500)	22,23	(166.697)	
31 dicembre	<b>Giacenza finale</b>	<b>6.200</b>		<b>137.803</b>	<b>22,23</b>

Secondo questa variante, si devono ponderare solamente gli acquisti effettuati con le giacenze iniziali, mentre gli scarichi vengono gestiti alla fine dell'esercizio. Se, invece, si ritenesse opportuno valorizzare le rimanenze di sacchi di cemento utilizzando il metodo "FIFO" si giungerebbe ad ottenere il seguente risultato.

Data	Operazione	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000
15 aprile	Acquisto n. 2	1.500	23	34.500
	<b>Totale</b>	<b>7.700</b>		<b>160.500</b>
10 maggio	Scarico a cantiere	(4.500)	20	(90.000)
20 settembre	Acquisto n. 3	6.000	24	144.000
30 ottobre	Scarico a cantiere	(700)	20	(14.000)
		(1.000)	22	(22.000)
		(1.300)	23	(29.900)
	<b>Totale</b>	<b>(3.000)</b>		<b>(65.900)</b>
31 dicembre	<b>Giacenza finale</b>	<b>6.200</b>	<b>23,97</b>	<b>148.600</b>

Alla medesima valorizzazione si può pervenire nel caso in cui si prendano in considerazione gli acquisti più vicini nel tempo fino a concorrenza della quantità di sacchi che è possibile reperire in giacenza a magazzino.

$$\frac{(6.000 \times 24) + (200 \times 23)}{6.200} = \frac{148.600}{6.200} = 23,97$$

L'applicazione del metodo cosiddetto "LIFO continuo" porta alla seguente valutazione delle giacenze di magazzino.

Continua



Anno 2017 ▼

Numero 3 ▼

Marzo ▼

Sezione ▼

Bilancio

Data	Operazione	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000
15 aprile	Acquisto n. 2	1.500	23	34.500
	<b>Totale</b>	<b>7.700</b>		<b>160.500</b>
10 maggio	Scarico a cantiere	(1.500)	23	(34.500)
		(1.000)	22	(22.000)
		(2.000)	20	(40.000)
	<b>Totale</b>	<b>(4.500)</b>		<b>(96.500)</b>
20 settembre	Acquisto n. 3	6.000	24	144.000
30 ottobre	Scarico a cantiere	(3.000)	24	(72.000)
<b>31 dicembre</b>	<b>Giacenza finale</b>	<b>6.200</b>	<b>21,94</b>	<b>136.000</b>

Alla medesima valorizzazione delle giacenze di magazzino si può pervenire prendendo in considerazione i primi acquisti effettuati fino a concorrenza della quantità di sacchi di cemento in giacenza a magazzino.

$$\frac{(3.000 \times 24) + (3.200 \times 20)}{6.200} = \frac{136.000}{6.200} = 21,94$$

Infine, la valorizzazione delle rimanenze di magazzino utilizzando il metodo cosiddetto "LIFO a scatti" annuali viene illustrata nella seguente tabella.

Data	Operazione	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo
1° gennaio	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000
5 marzo	Acquisto n. 1	1.000	22	22.000
15 aprile	Acquisto n. 2	1.500	23	34.500
20 settembre	Acquisto n. 3	6.000	24	144.000
	<b>Totale acquisti</b>	<b>8.500</b>	<b>23,59</b>	<b>200.500</b>
31 dicembre	Giacenza iniziale	5.200	20	104.000
	Incremento	1.000	23,59	23.588
	<b>Totale</b>	<b>6.200</b>		<b>127.588</b>
	<b>Giacenza finale</b>	<b>6.200</b>	<b>20,58</b>	<b>127.588</b>

Continua



Passiamo ora a confrontare quali sono i risultati che sono stati ottenuti impiegando i diversi metodi che sono stati illustrati:

Metodo	Quantità	Costo unitario	Costo complessivo
Costo medio per movimento	6.200	22,90	141.994
Costo medio per periodo	6.200	22,23	137.803
Cosiddetto "FIFO"	6.200	23,97	148.600
Cosiddetto "LIFO continuo"	6.200	21,94	136.000
Cosiddetto "LIFO a scatti annuali"	6.200	20,58	127.588

Come si può notare chiaramente, in caso di prezzi crescenti, così come è nell'esempio proposto, il metodo cosiddetto "LIFO", sia a scatti che continuo, contrapponendo costi correnti a ricavi correnti, tende a deprimere il risultato economico dell'esercizio, mentre il metodo cosiddetto "FIFO", contrapponendo nell'ambito del Conto Economico i ricavi agli acquisti meno recenti, causa un risultato opposto. Il metodo del costo medio ponderato, sia per i movimenti che per il periodo, finisce, invece, per fornire dei risultati che si posizionano in modo intermedio.

**BILANCIO D'ESERCIZIO  
E PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI**

Seminario con il Dott. Modolo - Il 29 Marzo a BOLOGNA



Clicca Qui per avere più informazioni

## Il rendiconto finanziario



di Riccardo Bigi

Il rendiconto finanziario è stato reso obbligatorio per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria (escluse quindi sia le microimprese che le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata) con il Decreto Legislativo 139 del 2015 che ha modificato le norme del Codice Civile relative alla redazione del bilancio d'esercizio.

L'obbligatorietà scatta per i bilanci chiusi nel 2016 ma, per evidenti ragioni di comparabilità, è necessario predisporre il rendiconto finanziario anche per l'esercizio precedente (tipicamente sarà il 31 dicembre 2015 vs il 31 dicembre 2016).


Il rendiconto finanziario si affianca al conto economico e allo stato patrimoniale per fornire una rappresentazione veritiera e corretta del risultato economico e della situazione patrimoniale e finanziaria della società così come recita il punto 2) dell'articolo 2423 del codice civile. In particolare, il rendiconto finanziario permette la piena comprensione delle dinamiche che hanno riguardato la liquidità aziendale e dei relativi flussi finanziari.

L'obiettivo da perseguire nella redazione del rendiconto finanziario è far comprendere ai fruitori del bilancio come è variata la liquidità aziendale e, soprattutto, quali sono le motivazioni alla base del delta tra un periodo e l'altro delle disponibilità liquide.

L'esigenza di preparare il prospetto dei flussi di cassa deriva dal fatto che i concetti di liquidità e redditività sono diversi e sarebbero coincidenti solo se:

- ✗ tutti i costi corrispondessero ad uscite monetarie;
- ✗ tutti i ricavi corrispondessero ad entrate monetarie;
- ✗ i processi gestionali di acquisto, produzione e vendita di beni e/o servizi non dessero origine alle giacenze di magazzino.

Il ciclo di gestione della liquidità aziendale e dei flussi finanziari si può così sintetizzare:



Dal punto di vista strettamente pratico, per la preparazione del rendiconto finanziario è necessario avere il conto economico di un esercizio e gli stati patrimoniali di due esercizi attigui; non è, quindi, necessaria alcuna scrittura di assestamento ma è sufficiente basarsi sui dati economici e patrimoniali già disponibili.

Per le imprese che redigono il bilancio secondo i principi contabili nazionali (OIC), il riferimento per il rendiconto finanziario è l'OIC n° 10 del 22 dicembre 2016 che prevede due diversi metodi: l'indiretto (maggiormente diffuso) e quello diretto (di più difficile applicazione). Qualunque sia il metodo utilizzato, il risultato deve essere il medesimo.

La grandezza presa a riferimento dall'OIC 10 è rappresentata dalle Disponibilità Liquide (depositi bancari e postali, assegni, denaro e valori in cassa anche in valuta estera); di conseguenza, la costruzione del rendiconto finanziario permetterà al fruitore del bilancio di comprendere le ragioni alla base della variazione del saldo delle Disponibilità Liquide da un periodo all'altro.

La costruzione del rendiconto parte dal risultato economico dell'esercizio (utile o perdita che sia) che andrà, progressivamente, rettificato di quei costi (variazioni in aumento) e ricavi (variazioni in diminuzione) che, pur essendo contabilizzati all'interno del Conto Economico, non provocano movimenti di liquidità. Possiamo citare, a titolo di esempio, gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri e al fondo svalutazione crediti, l'accantonamento al TFR, le svalutazioni/rivalutazioni di partecipazioni e di strumenti finanziari derivati, gli utili e le perdite presunte sui cambi (non ovviamente quelle effettivamente realizzate). L'obiettivo è eliminare gli effetti dei componenti negativi e positivi di reddito che non hanno provocato alcun impatto sulla liquidità aziendale. Per la costruzione del rendiconto finanziario dell'anno 2016 vs il 2015, andranno considerati i ricavi ed i costi del conto economico dell'esercizio 2016.

Una citazione a parte meritano le imposte sui redditi, gli interessi passivi/attivi, i dividendi (come proventi) e le plusvalenze/minusvalenze derivanti dall'alienazione di cespiti: tutti questi elementi reddituali vanno neutralizzati (se sono costi la rettifica sul rendiconto sarà positiva, se sono ricavi sarà negativa). Questi componenti saranno poi ripresi in altra parte del rendiconto finanziario.

Dalla somma algebrica tra il risultato economico netto dell'esercizio e le rettifiche di cui sopra deriva il flusso finanziario prima delle variazioni del Ccn (o capitale circolante netto). In estrema sintesi, è la liquidità generata (segno positivo) o assorbita (segno negativo) dalla sola gestione reddituale (o conto economico)

La fase successiva è relativa alla determinazione dei flussi di cassa derivanti, principalmente, dalle variazioni dei crediti/debiti commerciali e non, del magazzino e dei ratei/risconti attivi e passivi.

L'aumento dei crediti (commerciali e/o di altra fonte) così come dei ratei e risconti attivi, è un impiego di liquidità (investimento) per l'azienda e, quindi, incide come variazione negativa; la diminuzione, invece, è una fonte di liquidità (disinvestimento) ed incide, quindi, positivamente.

Lo stesso ragionamento vale per il magazzino (l'incremento assorbe liquidità mentre il decremento la genera).

Per i debiti, invece, funziona all'esatto contrario: l'incremento è una fonte di liquidità mentre, il decremento, è un impiego di liquidità.

Il calcolo delle variazioni dei saldi è relativamente semplice poiché sarà sufficiente calcolare il delta tra i saldi patrimoniali della stessa voce di bilancio per il periodo considerato e per quello precedente. Sempre con riferimento al rendiconto 2016, sarà necessario fare la differenza tra il saldo di magazzino del 2016 vs il 2015; maggiore liquidità se il valore del magazzino è diminuito e minore liquidità nel caso contrario.

Restano esclusi tutti i debiti ed i crediti di natura finanziaria.

La somma algebrica di questi elementi permette di determinare la **variazione netta di liquidità derivante dalla gestione del capitale circolante netto**. Si tratta di un dato non di secondaria importanza poiché fornisce \_\_\_\_\_

*Continua*

preziose informazioni sugli effetti finanziari delle scelte commerciali, gestionali e strategiche dell'azienda (maggiori dilazioni ai clienti per sfruttare al meglio questa leva commerciale ed aumentare i ricavi con conseguente crescita dei crediti commerciali, incremento del magazzino per ampliare la gamma).

Dalla somma algebrica tra il **flusso finanziario prima delle variazioni del Ccn e le variazioni del Ccn**, si ottiene il **flusso finanziario dopo le variazioni del Ccn**. A questa grandezza intermedia vanno poi sommati algebricamente gli interessi pagati/incassati, i dividendi incassati, le imposte sul reddito pagate, gli utilizzi dei fondi per rischi ed oneri e del TFR (queste informazioni dovranno essere ottenute extracontabilmente e, quindi, le aziende dovranno attrezzarsi per averle disponibili senza difficoltà). Sarà così possibile calcolare il flusso finanziario dell'attività operativa che rappresenta, di fatto, la liquidità generata (se il risultato sarà di segno positivo) oppure assorbita (se di segno negativo) dalla gestione caratteristica; è evidente l'importanza di questo risultato sebbene ottenuto a posteriori. Se tale flusso dovesse essere di segno negativo ci dovranno essere specifiche motivazioni (come, ad esempio, l'esigenza di aumentare la dilazione ai clienti con conseguente aumento dei crediti commerciali) che andranno spiegate nella nota integrativa.

Il dato della liquidità generata/assorbita dalla gestione operativa può essere ottenuto solo con la costruzione del rendiconto finanziario ed è evidente la sua importanza strategica soprattutto per valutare al meglio l'operato degli amministratori.

Il passaggio successivo è la determinazione dei flussi finanziari derivanti/assorbiti dalla gestione degli investimenti in immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. E' necessario tenere conto degli effettivi flussi finanziari incassati (disinvestimenti) oppure pagati (investimenti). E', quindi, necessario disporre di tutte le informazioni (anche extracontabili) che servono. Se, ad esempio, la società ha acquistato un impianto ma lo ha pagato, nell'anno considerato, solo in parte, nei flussi sarà necessario considerare come investimento solo la parte effettivamente pagata (comprensiva di IVA). In caso, invece, di dismissioni va considerato solo il flusso finanziario effettivamente incassato. E', quindi, evidente che la società dovrà strutturarsi anche dal punto di vista del piano dei conti e delle informazioni supplementari per sapere, almeno a fine anno, la liquidità impiegata e/o generata dalla gestione degli investimenti.

L'ultima fase della costruzione del rendiconto finanziario prevede di determinare il flusso finanziario derivante dall'attività di finanziamento. In pratica, si tratta di capire dove la società ha reperito le proprie risorse finanziarie distinguendo tra mezzi di terzi (debiti vs banche) ed il capitale proprio (aumenti/riduzioni del patrimonio netto con effetto sulla liquidità aziendale). Andranno evidenziati in questa parte del rendiconto finanziario, gli aumenti (fonti di liquidità) dei debiti vs banche sia a breve che a medio-lungo termine (accensione di nuovi mutui) sia le diminuzione degli stessi (impieghi); relativamente ai mutui vanno indicate le quote capitali rimborsate nel periodo (anche per queste informazioni, la società dovrà strutturarsi per averle disponibili).

Per quanto riguarda, invece, l'eventuale liquidità derivante dai mezzi propri, vanno considerati solo i movimenti del patrimonio netto che impattano sulla liquidità aziendale quali, a titolo di esempio, aumenti/riduzioni di capitale sociale a pagamento, distribuzione di dividendi.

La somma algebrica tra flussi finanziari dell'attività operativa, flussi da investimento e da finanziamento permette di calcolare il flusso finanziario assorbito (se negativo) o generato (se positivo) dalla gestione aziendale che dovrà, ovviamente, coincidere come quadratura con la variazione delle disponibilità liquide fatta registrare nel periodo.

Dall'analisi del rendiconto finanziario e, soprattutto, delle sue grandezze intermedie, possono derivare valutazioni e considerazioni circa la gestione della liquidità da parte dell'azienda che non si possono ottenere dalla lettura delle altre parti del bilancio.

Alla luce dell'importanza del documento, della relativa facilità nella sua costruzione (si tratta, come visto, di

prendere dati già inclusi nel conto economico dell'esercizio, di fare il confronto tra i saldi patrimoniali della stessa voce di bilancio per due periodi diversi e di organizzare il reperimento di alcune informazioni finanziarie che, però, sono di facile individuazione) e delle preziose informazioni che si possono ottenere dalla lettura ed interpretazione del rendiconto e delle sue grandezze intermedie, si può concludere che il rendiconto finanziario deve essere preparato per ogni tipologia di impresa indipendentemente dalle dimensioni e dagli obblighi civilistici.



**Data:** 6 - 7 aprile 2017  
**Luogo:** Roma, Via Principe Amedeo 5/B  
**Partecipanti:** massimo 15  
**Crediti formativi:** 16

**VUOI  
 SAPERNE DI  
 PIU'?  
 CLICCA QUI**

### PROGRAMMA DETTAGLIATO

#### Prima Giornata - (8 ore) 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00: TRADURRE LA STRATEGIA IN AZIONE

Ore 9.00-13.00 Il commercialista nella strategia dell'imprenditore

1. Un corso per seguire e non subire il "corso degli eventi"
2. Introduzione e cenni storici: un approccio "nuovo" ai problemi aziendali
3. La balanced scorecard come la risposta al bisogno di consulenza
4. Aiutare l'imprenditore nel disegnare strategia: la mappa strategica
5. I tipi di indicatore e i target: puntuali, progressivi, inversi, incrementali ...

Ore 13.00-14.00 Pausa

Ore 14.00-18.00 Le prospettive del controllo

6. Prospettiva finanziaria: indicatori e tecniche per ricavarli (il bilancio periodico, l'analisi finanziaria e della bancabilità, le principali analisi di fatturato e di marginalità)
7. Prospettiva della clientela (individuare i clienti chiave, clienti vecchi e nuovi, misurare la soddisfazione del cliente...)
8. Prospettiva dei processi (mappare i processi, il ruolo della qualità, indicatori di processo, cenni alla lean organization)
9. Prospettiva dell'innovazione e miglioramento continuo (misurare il clima, la conoscenza dell'azienda, cenni al project management applicato alla gestione aziendale)

10. Domande e richieste di approfondimento sugli argomenti trattati

Ore 18.15 - 20.15 Facoltativo incontro, su appuntamento, con il relatore per approfondimento e presentazione di casi personali


#### Seconda Giornata - (8 ore) 9.00 / 13.00 – 14.00 / 18.00: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

1. Lavoro a gruppi: simulazione di un caso aziendale
2. La parola ai consulenti: un caso reale
3. Programmare le azioni
4. Controllare il piano
5. La comunicazione, la condivisione e l'allineamento

Ore 13.00-14.00 Pausa

Ore 14.00-18.00 Cominciare dai nostri studi

6. L'analisi del contesto
7. Mission, Vision e motto dello Studio
8. La mappa strategica di uno Studio professionale: le quattro prospettive
9. Esempi di indicatori per lo studio professionale e tecniche per ricavarle



## AVVISI DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI



di Maria Liso

....(luogo), lì....(data)

Preg.mo....(socio/consigliere)

Via....n.....

c.a.p.....,(città)

**RACCOMANDATA A.R.**

### OGGETTO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI


Con la presente si informano tutti i signori soci della società "....." che l'Assemblea ordinaria è convocata il giorno ....alle ore....., presso la sede sociale in....., c.a.p....., via/viale/piazza....., n°..../..... (indicare eventuale altro luogo) ed, eventualmente, in seconda convocazione il giorno....alle ore....., (si consiglia almeno 24 ore dopo), nel medesimo luogo (od indicare eventuale altro luogo) per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Si pregano tutti i signori soci di parteciparvi personalmente. Qualora i medesimi fossero impossibilitati nel farlo, sono invitati a farsi rappresentare da altra persona di propria fiducia, purché munita di apposita delega scritta.

*Il Presidente dell'organo amministrativo/Amministratore Unico*



**DELEGA AD INTERVENIRE IN  
ASSEMBLEA DEI SOCI**

di Valeria Nicoletti

[Prima di procedere alla compilazione leggere attentamente lo statuto della società]

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_, nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_)  
alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Documento di identità n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rilasciato dal \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (a) in qualità di so-  
cio della società \_\_\_\_\_

**Delega**

il/la sig./sig.ra \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ residente in  
\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) alla via \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ Documento di identità n. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ rilasciato dal \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ (a) a  
rappresentarlo/a presso l'assemblea dei soci che si terrà il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ e eventualmente, an-  
che in seconda convocazione il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_ [consigliata, vedi anche nota b] conferendogli i più  
ampi e necessari poteri, dichiarando di approvare, senza riserva alcuna, le sue decisioni.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

**Note**

**Per le s.r.l.**

*Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo i soci hanno il diritto di farsi rappresentare da altri soggetti. I documenti relativi alla procura devono essere conservati presso la sede della società (vedi art. 2479 bis c.c. comma 2).*

*L'atto costitutivo o lo statuto della s.r.l. possono disciplinare la facoltà del socio di farsi rappresentare in assemblea, sia per escluderla del tutto, sia determinando ampiezza, limiti, requisiti e forma della delega, non essendo applicabile l'art. 2372 c.c. e salve le norme di diritto comune in tema di rappresentanza. Pertanto, in assenza di espressi divieti contenuti nell'atto costitutivo o nello statuto, il socio di una s.r.l. può delegare un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dipendente della società o una società da questa controllata o un componente dell'organo amministrativo o di controllo o un dipendente di questa.*

*Continua*

*Va fatta avvertenza che, laddove lo statuto dovesse contenere, come norma residuale, un generico richiamo all'intero corpo normativo della società per azioni (del tipo "per quanto qui non espressamente disciplinato valgono le norme in tema di società per azioni") la mancanza di una specifica regolamentazione della rappresentanza dei soci nelle assemblee farebbe rientrare in gioco l'art. 2372 c.c.*

**Per le s.p.a. (vedi art. 2372 c.c.)**

*Il titolare del diritto di voto può farsi rappresentare nell'assemblea delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a condizione che lo statuto non impedisca la rappresentanza e che la procura (nel gergo societario detta "delega") sia conferita per iscritto.*

*I documenti relativi all'attribuzione della rappresentanza devono essere conservati dalla società.*

*La delega in assemblea non può essere conferita ad amministratori, sindaci revisori e altri dipendenti della società. Tali divieti si estendono anche alle società controllate e agli organi e ai dipendenti delle società controllate medesime.*

*Se la procura per partecipare all'assemblea è rilasciata da società o altro ente (fondazione, associazione, eccetera), essa può essere generale o speciale e il rappresentante può essere sia un dipendente dell'ente che un estraneo ad esso; viceversa, se un ente (società, associazione, fondazione, eccetera) sia designato quale rappresentante (si pensi al caso di una banca), l'ente delegato non può mandare in assemblea soggetti diversi dai propri dipendenti o collaboratori*

*La delega può essere conferita per una pluralità di assemblee (a meno che un divieto in tal senso derivi dallo statuto): pertanto, si rendono possibili la procura speciale per la singola assemblea, la procura per tutte le assemblee di un certo tipo (ad esempio: per tutte le assemblee ordinarie), la procura per tutte le assemblee vertenti su una certa materia (ad esempio: per tutte le assemblee di bilancio) e anche la procura generale (e cioè per tutte le assemblee che la società convocherà).*

## LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI



## E-LEARNING

Consigli pratici e poca teoria!

Gli argomenti affrontati nelle Videoconferenze di Commercialista Telematico sono di **forte interesse** per tutti: aziende, consulenti tributari, commercialisti, avvocati tributaristi, consulenti del lavoro, imprenditori...

La conferenza è **"interattiva"**, permette cioè agli utenti di **intervenire in diretta e confrontarsi con il relatore**, attraverso quesiti o scambi di opinioni...

Le videolezioni IN DIRETTA sono sviluppate su una **piattaforma idonea all'accreditamento** per la formazione obbligatoria dei commercialisti (previsto un questionario - con risposte SI/NO - al fine di dimostrare che l'utente collegato ha effettivamente seguito la relazione).

L'attività di e-learning rappresenta un fiore all'occhiello per Commercialista Telematico che ha sviluppato nel tempo un ampio catalogo di video lezioni coniugando al meglio **l'estrema praticità** di questa forma di aggiornamento con un **ottimo livello qualitativo** del panel Relatori e delle tematiche affrontate.



## L'imposta di bollo da assolvere sui libri sociali e contabili



di Giovanna Greco

### Bollatura iniziale e vidimazione

Resta obbligatoria la bollatura e vidimazione iniziale per i seguenti libri sociali obbligatori che pertanto necessitano di:

- ✘ Preventiva numerazione
- ✘ Bollatura e vidimazione iniziale (presso un Notaio o Ufficio del Registro delle Imprese territorialmente competente)
- ✘ Assolvimento tassa sui libri sociali (o tassa di concessione governativa)
- ✘ Assolvimento imposta di bollo

- libro dei soci  
 - libro delle obbligazioni  
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee  
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione  
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (ovvero del consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione)  
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo  
 - libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti  
 - libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell'articolo 2447-sexies.

S.p.a. / S.a.p.a. - art. 2421 C.C.

- libro delle decisioni dei soci  
 - libro delle decisioni degli amministratori  
 - libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi art. 2477 cc

S.r.l. - art. 2478 C.C.

NUMERAZIONE  
PREVENTIVA



BOLLATURA E  
VIDIMAZIONE



IMPOSTA DI  
BOLLO



*Continua*

### Registri contabili

Il Libro giornale ed il libro inventari non sono soggetti a bollatura e vidimazione iniziale, fermo restando l'obbligo di numerazione preventiva (con indicazione dell'anno di riferimento) e l'assolvimento dell'imposta di bollo.

- Libro giornale
- Libro inventari

art. 14 - DPR 600/1973

NUMERAZIONE  
PREVENTIVA



BOLLATURA E  
VIDIMAZIONE



IMPOSTA DI  
BOLLO



### Altri registri contabili

Gli altri registri contabili tenuti ai fini delle imposte sui redditi e IVA (a norma del DPR 600/1973), godono invece dell'esonero da imposta di bollo.

- registri ai fini IVA
- registro dei beni ammortizzabili
- scritture ausiliarie di magazzino
- scritture ausiliarie elementi patrimoniali e reddituali
- registri liberi professionisti (movimentazioni cronologiche, incassi e pagamenti)
- altri registri tenuti ai fini IVA o delle Imposte sui redditi (lettere di intento, omaggi ecc...)

DPR 600/1973 - Titolo II

NUMERAZIONE  
PREVENTIVA



BOLLATURA E  
VIDIMAZIONE



IMPOSTA DI  
BOLLO



### Misura imposta di bollo e modalità di assolvimento

L'imposta di bollo per le scritture tenute in modalità cartacea può essere assolto mediante:

- applicazione di contrassegno telematico sulla prima pagina numerata
- versamento con procedure F24 (provvedimento Ag. Entrate 03/02/2015)

Nella misura di:

€ 32,00 ogni 100 pagine: per imprese individuali, società di persone e assimilate;

€ 16,00 ogni 100 pagine: per i soggetti che assolvono a tassa di concessione governativa sui libri sociali in misura forfettaria (società di capitali)

L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina.

*Continua*



### Assolvimento imposta di bollo sui documenti informatici

L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento tramite modello F24, con modalità esclusivamente telematica con pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

## Eventi formativi in aula

### IL BILANCIO CONSOLIDATO DEGLI ENTI LOCALI, le date dell'evento:

Bologna 5 maggio 2017  
 Roma 12 maggio 2017  
 Milano 19 maggio 2017  
 Verona 24 maggio 2017



Per le sedi di Roma – Milano – Verona è stato richiesto l'accreditamento per Commercialisti e Revisore dei Conti: alla data odierna la domanda è ancora in fase di valutazione presso l'Ordine di competenza

Entro il 30 settembre 2017 gli Enti Locali con popolazione superiore a 5 mila abitanti dovranno redigere ed approvare il bilancio, consolidando i dati propri con quelli degli organismi partecipati.

#### Il convegno è rivolto:

- ai responsabili dei servizi finanziari di Comuni e Province che devono predisporre il fascicolo di bilancio raccogliendo tutti i dati provenienti dalla contabilità economico-patrimoniale dell'Ente al 31 dicembre 2016 e quelli dei bilanci approvati dagli organismi partecipati che rientrano nell'obbligo del consolidamento;
- ai revisori degli Enti Locali, ai quali è affidata la verifica dell'esatto adempimento previsto dall'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011.

#### DESTINATARI

- Responsabili del Servizio finanziario, e loro collaboratori, di Enti Locali.
- Commercialisti e Revisori dei conti.

#### RELATORI

Mauro Bellesia, Dirigente area finanziaria del Comune di Vicenza. Componente dell'Osservatorio di finanza e contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.  
 Jacopo Bercelli, Professore Associato di diritto amministrativo presso l'Università di Verona.  
 Michele Rossato, Commercialista e Revisore legale.

Massimo Venturato, Commercialista e Revisore legale. Pubblicista. Componente dell'Osservatorio di finanza e contabilità degli Enti Locali presso il Ministero dell'Interno.

#### SEDI DI SVOLGIMENTO

Bologna Savhotel - Via Ferruccio Parri, 9  
 Roma Best Western Hotel Universo - Via Principe Amedeo, 5/B  
 Milano NH Hotel Machiavelli - Via Lazzaretto, 5  
 Verona Grand Hotel Verona - Corso Porta Nuova, 105



## Conservazione sostitutiva ed imposta di bollo

di Massimiliano De Bonis

*Si pubblicano alcune slide proiettate nel corso del convegno in aula tenuto presso l'Odcec di Termoli-Larino (CB) in data 16/11/2016, in tema di assolvimento imposta di bollo per fatture, documenti e registri "elettronici" conservati in "modalità sostitutiva"*



COMMERCIALISTA  
TELEMATICO.com

Conservazione sostitutiva

### Cancellato definitivamente l'obbligo dell'invio dell'impronta

Ag. ENTRATE  
Risoluzione 4/E del 19/01/2015

L'invio dell'impronta dell'archivio informatico non ha più ragione di esistere neanche per i documenti già conservati alla data di entrata in vigore del D.M. 17/06/2014



COMMERCIALISTA  
TELEMATICO.com

Conservazione sostitutiva

### Imposta di bollo

DM 17/6/2014  
Ag. Entrate  
Risoluzione 43/E del 28/4/2015

L'imposta di bollo viene assolta in unica soluzione entro 120 gg. dalla chiusura dell'esercizio

## Imposta di bollo

Autorizzazione	• Non necessaria
Periodicità	• Annuale
Rendicontazione	• Non necessaria
Modalità pagamento	• Esclusivamente telematico
Misura	• Ogni 2.500 registrazioni • Imposta effettiva dovuta per le fatture emesse

## Imposta di bollo

Codice tributo	Causale	Rif.
2501	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014	Ag. Entrate, ris. 106/E del 2/12/2014
2502	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - <b>SANZIONI</b>	Ag. Entrate, ris. 32/E del 23/03/2015
2503	Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014 - <b>INTERESSI</b>	Ag. Entrate, ris. 32/E del 23/03/2015

## Comunicazioni all'Agenzia delle Entrate

Ag. Entrate  
Risoluzione  
81/E del  
25/9/2015

**Non è necessario comunicare i dati del conservatore**

## Timing processo conservazione

**Anno 2016**

• Tenuta libro giornale in  
modalità elettronica

**30/04/2017**

• Termine per il pagamento  
dell'imposta di bollo

**30/12/2017**

• Termine conservazione  
sostitutiva  
(predisposizione file,  
firma digitale)

**30/09/2018**

• Indicazione nel modello  
UNICO

## Società non operative tra dichiarazione iva, bilancio ed imposte sui redditi L'ipotesi delle società in liquidazione con contenziosi pendenti



di Valeria Nicoletti

Con l'approssimarsi delle scadenze relative al bilancio si ripropone l'annosa questione legata alle società non operative e in perdita sistematica, cui risulterebbe applicabile l'art. 30 della L. n. 724/1994.

Quest'anno il problema in realtà si è posto in via anticipata con il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2017, poiché le società che hanno maturato un credito IVA per l'anno 2016 dovevano, o meglio avrebbero dovuto, effettuare le verifiche richieste dalla disciplina delle società "di comodo".

Molte, si ritiene, siano le società che alla data di presentazione della dichiarazione IVA non abbiamo presentato l'interpello, soprattutto per l'impossibilità di redigere un bilancio ovvero una situazione contabile al 31 dicembre 2016 in tempo, posto che, essendo l'interpello in cui si discute rientrante nella categoria del c.d. interpello probatorio, è previsto un termine di 120 giorni per la risposta prima di potersi parlare di silenzio-assenso.

A tal proposito, si ricorda che nell'ipotesi in cui si opti per la richiesta di rimborso, la dichiarazione sostitutiva poteva essere resa anche nel quadro VX della dichiarazione IVA 2017<sup>(1)</sup>, infatti le specifiche tecniche, in presenza di un importo indicato nel campo 1 del rigo VX4 prevedono necessariamente o la compilazione dell'attestazione per le società "di comodo" o la casella "Interpello".

Per l'utilizzo in compensazione del credito IVA non è espressamente richiesta alcuna attestazione, ferma restando la compilazione della specifica nel quadro RS del modello redditi 2017.

Tuttavia, questo impone che alcune considerazioni non siano più procrastinabili, soprattutto per le società che si trovano loro malgrado in situazioni particolari che ne determinano la non operatività.

Un caso emblematico è costituito dalle società in liquidazione che proprio per il perdurare dei contenziosi, anche con l'Amministrazione Finanziaria, non cessano per l'impatto la cessazione stessa avrebbe anche sul contenzioso.

Infatti, la formulazione dell'art. 2456 c.c. introdotta dal DLgs. 17 gennaio 2003 n. 6 è efficace, con riferimento alla data di cancellazione della società, se successiva al 01 gennaio 2004, o a partire da quest'ultima data, se si tratta di società già cancellate in un momento precedente.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha chiarito che la cancellazione, così come disciplinata dal nuovo art. 2495 c.c., produce l'estinzione della società, con il conseguente venir meno della sua capacità e soggettività<sup>(2)</sup> con evidenti effetti sul contenzioso anche pendente.

In questo quadro normativo si è inserito l'art. 28, comma 4, DLgs. n. 175 del 21 novembre 2014, entrato in vigore il 13 dicembre 2014, con il quale si sancisce che "ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese".

Questa normativa, non suscettibile secondo la Giurisprudenza di interpretazione retroattiva<sup>(3)</sup>, contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione Finanziaria, non è risolutiva della problematica, visti i problemi

*Continua*



anche di incostituzionalità di cui è stata tacciata la norma stessa.

In ogni caso, visti i tempi del contenzioso, ed in particolare di quello innanzi alla Corte di Cassazione, soprattutto per la materia fiscale, è problematica la situazione in cui vengono a trovarsi le società in medio tempore: nel perdurare dello stato di liquidazione esse rischiano “di essere considerate di comodo” con le relative conseguenze fiscali.

La DRE dell’Emilia<sup>(4)</sup>, nell’esaminare l’istanza di una società avente un contenzioso pendente in Cassazione, ha accolto l’interpello disapplicando la normativa, riconoscendo la sussistenza di una situazione oggettiva che giustifica il mancato superamento del test di operatività per il periodo di imposta esaminato.

La società, infatti, ritendo di non avere alcuna delle caratteristiche di elusività proprie richiamate dalla normativa sulle società non operative, chiedeva il riconoscimento di una situazione sottostante meritevole di tutela quale è il diritto costituzionalmente garantito alla difesa, non potendo tra l’altro intervenire sui tempi del contenzioso.

L’accoglimento dell’interpello, sicuramente, si pone in un’ottica di leale collaborazione tra fisco e contribuente, ma soprattutto deflattiva del contenzioso, materie dove del contenzioso si è spesso anche abusato.

### Note

- (1) circ. Agenzia delle Entrate 22 luglio 2016 n. 33 §1
- (2) Cass. S.U. sentenza 12/03/2013, n. 6070; Cass. S.U. sentenza 22/02/2010 n. 4060;
- (3) Cass. civ. Sez. V, sentenza 02/04/2015, n. 6743
- (4) Interpello 909-193/2015

## LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DI



**AFFITTA UN ESPERTO**

Un esperto direttamente in Studio!

Attraverso Commercialista Telematico è possibile avere a disposizione un vasto elenco di **esperti disponibili a raggiungere lo Studio professionale** che ne faccia richiesta per un servizio di consulenza o mirati interventi formativi.

Uno strumento che permette di **puntare direttamente non solo alla soluzione di specifiche questioni o problematiche, ma anche a migliorare procedure e flussi della attività dello Studio.**

Indicando gli argomenti e le proprie necessità, il Professionista può richiedere a Commercialista Telematico un preventivo per lo svolgimento del servizio di consulenza concordandone i termini e le condizioni.

Un nostro esperto sarà presente presso lo Studio per effettuare l’intervento richiesto, **garantendo il massimo dell’approfondimento** e mettendo a disposizione la propria esperienza.

È possibile prevedere mirate attività di formazione rivolte a dipendenti e collaboratori dello studio.





# VOCI DAL FORUM

*Il Forum del Commercialista Telematico rappresenta un punto di incontro virtuale dove professionisti ed addetti del settore possono scambiarsi informazioni, sollevare e/o risolvere dubbi di applicazione pratica della materia fiscale e del lavoro. Non la risposta di un esperto quindi, ma il confronto libero ed aperto di più voci.*



## Lavori pluriennali - consiglio sulla valutazione delle rimanenze

### Ligabue

Una società svolge lavori edili ed alcuni di questi sono pluriennali.

Sto notando che nei contratti non vi è un corrispettivo totale pattuito, ma bensì un costo orario per le prestazioni di servizi.

Non vi è quindi un vero stato avanzamento dei lavori, ma la società appaltatrice fatturerà tot euro per ogni ora di lavoro.

Ora mi chiedo due cose:

1) va bene se le fatture di acconto che sono state incassate nel 2016 verranno contabilizzate nello stato patrimoniale passivo alla voce acconti? Le storeremo nel 2018 quando dovrebbe finire da contratto il lavoro.

2) Come calcolo le rimanenze, non essendoci un vero e proprio stato avanzamento dei lavori di riferimento? Inserire come rimanenze i costi sostenuti dalla società per quel cantiere sarebbe un grossolano errore? Non saprei che fare, io so solo che nel 2016 questa società ha ricevuto acconti, relativi a quel cantiere, per 38.000 euro ed ha avuto spese per 23.000 euro.

### Enrico

Senza un compenso unitario pattuito sul quale modulare la percentuale di avanzamento dei lavori, l'unico modo di procedere per il calcolo delle rimanenze di lavori in corso è calcolarle in base ai costi di produzione.

### Ligabue

Concordo con lei, ma sapevo che per i lavori pluriennali l'unico criterio ammesso fiscalmente fosse lo stato avanzamento dei lavori. Questo mi metteva in dubbio.

### Enrico

E' così, eccetto il caso che il contratto non lo consenta, come nel caso in discorso.

### Ligabue

Secondo lei, al fine di calcolare correttamente le rimanenze al 31/12 con il metodo della commessa completata, devo tener conto solo degli acquisti di materie prime, sussidiarie e merci relative ai cantieri non completati o devo anche aggiungere le spese per gli artigiani che hanno lavorato in tale cantiere?

### Enrico

Il costo della produzione edile include oltre i costi per materie prime sussidiarie e merci anche il costo delle lavorazioni.

### Ligabue

Ne avevo avuto il sentore leggendo l'OIC 13.

**continua a seguire la discussione sul  
forum del Commercialista telematico**

**FORUM**

**Il Forum del Commercialista Telematico**



*Continua*



Di qualunque supporto professionale tu abbia bisogno...



**TRUST: TEMI EMERGENTI  
A PRIMAVERA 2017**  
Seminario con il Dott. Ennio Vial - Il 7 e 8 Aprile a MONTEGROTTO

[Clicca Qui per avere più informazioni](#)

**Redditi 2017  
Calcolo IRES - IRAP  
per le Società di  
Capitali**

SOFTWARE

**Relazione Voluntary  
Disclosure**

**Voluntary Disclosure  
Bis - Facsimile di  
Consenso**

**Simulazione del  
Calcolo per la  
Voluntary Disclosure  
Bis**

SOFTWARE

**Voluntary  
Disclosure Bis  
(2017)**

**Software e Formulari**

[Scopri tutti i Prodotti](#)

**Rottamazione delle  
Cartelle Equitalia**

**Software, Ebook e  
Formulari**

[Scopri tutti i Prodotti](#)

**Balanced Scorecard**

**Strumento per la gestione  
strategica: lezione del  
Dott. Alessandro  
Mattavelli**

**Balanced Scorecard**

**Strumento per la gestione  
strategica: lezione del  
Dott. Alessandro  
Mattavelli**



Anno 2017 ▼

Numero 3 ▼

Marzo ▼

Fiscus - periodico di approfondimento del Commercialista Telematico Srl

Anno VIII

Editore del sito internet: Commercialista Telematico srl

e.mail: [info@commercialistatelematico.com](mailto:info@commercialistatelematico.com)

domicilio: via Tripoli 86 Rimini

telefono 0541/780083

fax 0541/780655

p.iva 03273690408

capitale sociale euro 20.000,00 i.v.

R.E.A. 285198

periodico telematico registrato presso il Tribunale di Rimini al n. 13/2004

Direttore Responsabile: Roberto Pasquini

